

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

693° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	26
3 ^a - Affari esteri.....	»	33
4 ^a - Difesa	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	50
7 ^a - Istruzione.....	»	52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	66
10 ^a - Industria.....	»	69
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	95

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	97
RAI-TV	»	99
Mafia	»	108
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	110

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	114
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	116

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

292^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente le questioni all'attenzione della Giunta. Quindi, apprezzate le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

635^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SCHIFANI ribadisce l'intento del subemendamento 8.500/8 volto a contemperare i poteri del gestore con le esigenze dell'impresa. Si mostra tuttavia disponibile a una diversa formulazione del subemendamento che persegua le medesime finalità. Condivide questa valutazione il senatore TIRELLI, mentre il senatore MAGNALBÒ ripropone la questione delle modalità di scelta del gestore, che dev'essere individuato, a suo avviso, con una procedura che coinvolga l'interessato.

Il senatore DUVA osserva che il subemendamento in esame pre-scinde dalla questione delle modalità di scelta del gestore incidendo sul rapporto tra gestore e amministratori delle società controllate. Nota quindi una parziale contraddizione tra la soluzione proposta in questo subemendamento e quella ipotizzata nel subemendamento 8.500/9. Venendo quindi a considerare la proposta da ultimo formulata dal senatore Schifani, ritiene

che si possa trovare un punto d'incontro tra maggioranza e opposizione regolando una procedura che evidenzi le motivazioni che spingono il gestore a rimuovere gli amministratori delle società controllate. In questa direzione si muove il subemendamento 8.500/6 a sua firma che attribuisce all'assemblea il potere di decidere sull'eventuale rinnovo del consiglio di amministrazione proposto dal gestore. Ritiene invece che sancire l'impedimento per il gestore di revocare gli amministratori delle società controllate potrebbe risolversi addirittura in un danno per il patrimonio dell'interessato.

Quanto alle caratteristiche del gestore, ritiene improprio distinguere tra professionalità finanziarie e professionalità più attente ad i problemi di carattere industriale. Nella realtà economica queste due caratteristiche si confondono; il patrimonio gestito potrebbe, inoltre, avere un carattere eterogeneo, ed in questo caso appare ancor più necessario che il gestore sia un imprenditore con solide competenze manageriali, capace di gestire un patrimonio complesso.

Condivide queste valutazioni il senatore BESOSTRI, il quale ritiene inopportuno introdurre elementi di rigidità nella scelta degli organi sociali delle imprese che fanno capo agli interessati dalla disciplina in esame; rigidità che configgono con le logiche di mercato. Ritiene quindi che, essendo emersa con sufficiente evidenza nel corso del dibattito la distinzione di posizioni tra maggioranza e opposizione, la Commissione debba ora procedere nelle votazioni.

Il senatore PASTORE, replicando a queste argomentazioni, osserva che assicurare la continuità degli organi sociali delle imprese che ricadono sotto la disciplina in esame, non contrasta né ponga in questione l'esigenza di impedire il prodursi di situazioni di conflitto d'interessi. La preoccupazione che motiva il subemendamento 8.500/8 è quella di limitare la eccessiva libertà di intervento del gestore nominato dall'Autorità garante a tutela dell'interesse delle imprese. Ricorda quindi che nel testo approvato dalla Camera tale problema non si pone poiché l'interessato è coinvolto nella scelta del gestore che viene tratto da un apposito albo. Nel testo proposto dalla relatrice si ipotizza invece che il gestore possa disporre in modo completo del patrimonio dell'interessato, anche senza tener conto delle esigenze delle singole imprese. Più in particolare osserva che il gestore si potrebbe trovare a gestire non un complesso di semplici pacchetti azionari, ma una composita realtà produttiva di cui va garantita la continuità nell'amministrazione.

Il ministro MACCANICO osserva invece che introdurre troppi vincoli all'azione del gestore potrebbe rendere sostanzialmente inapplicabile la disciplina. Potrebbe infatti risultare difficile trovare un soggetto disponibile ad assumersi la gravosa responsabilità della gestione del patrimonio in presenza di previsioni che limitano oltre misura la sua azione.

La relatrice DENTAMARO ritiene delicata la questione in esame, la cui soluzione sta nel bilanciamento tra l'interesse pubblicistico di evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e l'interesse privatistico di salvaguardare il valore del patrimonio dell'interessato. Mostra quindi la sua disponibilità a riformulare il testo da lei proposto individuando precisi criteri cui il gestore deve attenersi, anche oltre quanto previsto dal comma 5 dell'emendamento 8.500. Ricorda inoltre che nel testo dell'articolo 9 da lei proposto vi sono ulteriori puntuali garanzie a tutela della correttezza dell'azione del gestore.

Quanto alle modalità di scelta del gestore, ricorda le motivazioni che l'hanno indotta a fare riferimento ai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998; soggetti che hanno anche la funzione di prestare servizi accessori nel caso di patrimoni che ricomprendono imprese di carattere industriale. Si mostra tuttavia disponibile a rivedere questa previsione ampliando ulteriormente il novero di soggetti tra i quali può essere scelto il gestore.

Il senatore SCHIFANI si sofferma quindi sulle differenze strutturali tra il modello del *trust*, cui fa riferimento il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, e la figura del gestore individuata nel testo proposto dalla relatrice. Mentre al *trust* viene trasferita la proprietà del patrimonio dell'interessato, questo trasferimento non avviene a favore del gestore. Al gestore dunque non può essere conferito un ruolo che strutturalmente non può assumere; dunque ad esso non possono essere attribuiti poteri modellati sull'istituto del *trust* che ha caratteristiche strutturalmente diverse. Appare pertanto evidente la necessità di porre puntuali limiti all'attività del gestore, al fine di evitare pregiudizi al patrimonio dell'interessato.

Il senatore PASTORE alle considerazioni svolte dalla relatrice replica osservando che il decreto legislativo n.58 del 1998 prevede la possibilità per il gestore di svolgere un'attività di consulenza nel caso di imprese di carattere industriale, mentre nel testo proposto dalla relatrice al gestore vengono attribuite ampie responsabilità sull'uso del patrimonio.

Riassumendo le indicazioni emerse nel corso del dibattito il presidente VILLONE osserva che appare ampiamente condivisa l'esigenza di garantire la separazione tra il gestore ed il titolare del patrimonio, nonché quella di assicurare una corretta gestione del medesimo dal punto di vista economico. L'opposizione ha segnalato come autonoma esigenza anche quella di garantire la continuità della gestione delle imprese, mentre la maggioranza ritiene che questo obiettivo sia sufficientemente salvaguardato dalle prescrizioni che impongono al gestore di operare nell'interesse del patrimonio interessato. Prende quindi atto della disponibilità manifestata dalla relatrice a riformulare il testo da lei proposto, ampliando il novero dei soggetti tra i quali può essere scelto il gestore e garantendo che in questa scelta sia coinvolto, sotto forma consultiva, l'interessato. Suggesti-

sce quindi alla relatrice di valutare anche l'opportunità di prevedere che le scelte più delicate vengano dal gestore comunicate all'Autorità garante a tutela dell'interesse del patrimonio dell'amministrato.

Interviene quindi il senatore D'ONOFRIO che, dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/8, rileva che non è stata compresa dalla maggioranza la profonda distinzione tra l'istituto del *trust* e quello della gestione. Manifesta quindi il suo favore per il primo dei due modelli, da tempo applicato con successo negli ordinamenti anglosassoni, mentre quello proposto dalla relatrice è un modello sconosciuto nell'esperienza giuridica italiana e straniera.

Posto ai voti, il subemendamento 8.500/8 non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

636^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, proseguendo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Sul subemendamento 8.500/4, il senatore PASTORE esprime una valutazione critica, sottolineando in particolare che la locuzione di patrimonio trasferito tende a enfatizzare la circostanza che il gestore diventa in sostanza il titolare di pieno diritto del patrimonio.

Secondo il presidente VILLONE, una simile interpretazione non è corretta, perché il patrimonio si intende trasferito ai sensi e nei limiti della disciplina legislativa in esame.

Il subemendamento è poi approvato.

Quanto al subemendamento 8.500/9 il presidente VILLONE lo considera precluso, limitatamente alla prima parte, dalla reiezione del subemendamento 8.500/8.

Secondo il senatore PASTORE anche quella parte del subemendamento è ancora valida, perché prevede un'ipotesi generalizzata e non relativa all'evento della scadenza delle cariche societarie, considerato invece nel subemendamento 8.500/8.

Il presidente VILLONE mette in votazione l'intero subemendamento.

La senatrice PASQUALI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, ritenendo la motivazione del subemendamento comune a quella del subemendamento 8.500/8, già sostenuto dalla sua parte politica.

Anche il senatore SCHIFANI annuncia il suo voto favorevole e ricorda l'impegno assunto dalla relatrice a presentare una proposta di riformulazione dell'articolo 8, che tenga conto del problema posto dal subemendamento in esame e da quello già respinto.

Il senatore TIRELLI motiva il suo voto favorevole, invitando a distinguere la gestione del patrimonio dalla responsabilità delle strategie aziendali.

Anche il senatore D'ONOFRIO preannuncia un voto favorevole e si riserva una valutazione conclusiva in attesa di una nuova riformulazione dell'emendamento 8.500 della relatrice, sostitutivo dell'articolo 8. Conferma, infatti, che introducendo un istituto giuridico nuovo, non mutuato da altri ordinamenti, occorre la massima cautela nel definirne le norme. In particolare, è necessario delimitare in modo specifico e circostanziato le modalità di scelta e i poteri discrezionali del gestore.

Il subemendamento, posto in votazione, non è accolto.

In merito al subemendamento 8.500/6, il senatore DUVA prende atto della richiesta rivoltagli dalla relatrice, diretta ad ottenere il ritiro della

proposta, ma sottolinea l'opportunità di considerare, nell'annunciata riformulazione dell'emendamento 8.500 l'importanza di una responsabilità dell'assemblea degli azionisti, senza limitare impropriamente l'autonomia e la responsabilità del gestore ed esigendo invece motivazioni specifiche per le scelte gestionali da lui compiute.

Secondo il presidente VILLONE, concorde la RELATRICE, l'esigenza prospettata dal senatore Duva è reale, ma la disposizione proposta con il subemendamento appare normativamente superflua, essendo già compresa nell'ordinamento vigente.

Concordano i senatori PASTORE e SCHIFANI.

Il senatore DUVA ritira il subemendamento.

Il senatore PASTORE, nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/12, invita la relatrice a riconsiderare la perdurante validità, alla luce del testo sinora approvato, della disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 8 nel testo da lei proposto.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono la RELATRICE, il presidente VILLONE ed il senatore SCHIFANI, la relatrice DENTAMARO annuncia la sua intenzione di omettere la disposizione menzionata dal senatore Pastore nella preannunciata riformulazione del subemendamento 8.500.

Conseguentemente, il senatore PASTORE ritira il subemendamento 8.500/12 e la RELATRICE ritira il subemendamento 8.500/2.

Posto ai voti, il subemendamento 8.500/3 è invece accolto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE riassume le indicazioni emerse nel corso del dibattito e invita la relatrice a riformulare l'emendamento 8.500.

La senatrice DENTAMARO, come preannunciato, illustra una riformulazione dell'emendamento 8.500 nella quale viene eliminato in primo luogo il riferimento, contenuto nel primo comma, all'istituto regolato dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Viene quindi precisato che il gestore va scelto, sentito il titolare della carica di Governo, con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'Autorità di regolazione del settore. Riprendendo un altro spunto emerso nel corso del dibattito viene inoltre precisato che il gestore non deve essere portatore di interessi con quelli del titolare della carica di Governo. Infine, riprendendo parzialmente il contenuto di alcuni emendamenti, viene precisato, nel comma 5 dell'emendamento, che il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti

che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni alla disciplina stabilita dal procedimento in esame.

Su richiesta del senatore SCHIFANI l'emendamento 8.500 (nuova formulazione) e i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono quindi accantonati. Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

L'emendamento 9.100 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore SCHIFANI dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 9.500/4 che mira a sopprimere il primo comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice che prevede una grave fattispecie sanzionatoria che, a suo avviso, potrebbe rappresentare un serio disincentivo ad assumere la funzione di gestore. Ritiene inoltre non chiaramente definito il soggetto cui spetta accertare la falsità della dichiarazione resa dal gestore.

A questo rilievo replica il presidente VILLONE osservando che tale accertamento rientra, evidentemente, nella competenza del giudice ordinario.

Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, insiste per la votazione del suo emendamento ritenendo che occorra tutelare il gestore da inutili eccessi sanzionatori.

Il senatore STIFFONI condivide questi rilievi e segnala la gravità delle pene accessorie previste che configurano, a suo avviso, una possibile condizione di «morte civile» del gestore.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla gravità della fattispecie sanzionata che giustifica la gravità della pena.

La senatrice PASQUALI dichiara invece il suo voto favorevole sul subemendamento condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Stiffoni e dal senatore Schifani.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO il quale rileva la vaghezza della fattispecie sanzionata il cui presupposto di fatto, individuato nel comma 3 dell'articolo 8, appare assolutamente indeterminato. Propone quindi che si elimini la sanzione penale prevedendo la semplice sanzione amministrativa.

Il presidente VILLONE reputa rilevanti le argomentazioni svolte dal senatore D'Onofrio.

La relatrice DENTAMARO, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritiene che possa essere soppresso il primo comma dell'articolo 9 da lei proposto.

I proponenti ritirano pertanto i subemendamenti 9.500/4 e 9.500/2.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 9.500/1 che è approvato dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 9.500/3.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sul subemendamento 9.500/6 che modifica la disposizione oggetto dei subemendamenti 9.500/3 e 9.500/5.

La senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE ritirano quindi, rispettivamente, i subemendamenti 9.500/3 e 9.500/5.

Posto ai voti il subemendamento 9.500/6 è approvato dalla Commissione.

Prende dunque la parola il senatore SCHIFANI, il quale ritiene che occorra riformulare il quinto comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice, precisando che la nomina del nuovo gestore deve avvenire ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 come riformulato dalla relatrice.

Il presidente VILLONE condivide questo rilievo.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE il quale ritiene che occorrerebbe richiamare anche le fattispecie previste dall'articolo 9 fra quelle cui si applica il regolamento previsto dall'emendamento 13.500/1.

Il presidente VILLONE ritiene invece che la revoca del gestore sia una fattispecie diversa da quelle cui si applica il citato regolamento; essa è regolata in modo compiuto dal secondo comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice.

La relatrice DENTAMARO osserva invece che, per le fattispecie previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 nel testo da lei proposto, si osserva la procedura prevista dal citato subemendamento 13.500/1.

Il senatore D'ONOFRIO rileva invece che, eliminata la fattispecie prevista nel comma 1 dell'articolo 9 proposto dalla relatrice, occorrerebbe

chiarire che l'articolo in esame contiene tutte le sanzioni previste a carico del gestore, evitando una possibile interpretazione che possa far ritenere applicabili al gestore le sanzioni previste a carico dei pubblici ufficiali e dei titolari di pubblico servizio.

Il presidente VILLONE osserva che le fattispecie sanzionatorie devono essere interpretate in modo restrittivo, dunque non ritiene possa darsi l'evenienza paventata dal senatore D'Onofrio.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che ritiene necessario riformulare il secondo comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice, al fine di precisare che solo l'Autorità garante può comunicare al gestore la sussistenza di un rischio grave che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dal provvedimento in esame.

Il presidente VILLONE e la relatrice DENTAMARO ritengono superflua questa precisazione considerando la disposizione di piana interpretazione.

Il senatore SCHIFANI ritiene invece necessario precisare che solo l'Autorità è legittimata ad accertare se sussiste il rischio che l'attività economica non si svolga secondo i criteri stabiliti dal provvedimento in esame. A tal fine si potrebbe prevedere che l'Autorità debba procedere periodicamente a tale accertamento.

Il senatore DUVA ritiene invece che si potrebbe piuttosto prevedere un intervento dell'Autorità volto ad accertare la puntuale esistenza di condizioni di effettiva separazione tra l'interessato e il patrimonio amministrato dal gestore.

Il senatore PASTORE, condividendo i rilievi del senatore Schifani, ritiene utile inserire una previsione secondo la quale l'Autorità garante deve chiedere periodicamente al gestore un rendiconto analitico della gestione, così da rafforzare il ruolo dell'Autorità garante di effettivo responsabile dell'andamento della gestione.

La relatrice DENTAMARO, recependo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, riformula l'emendamento 9.500 inserendo una previsione generale secondo la quale l'Autorità garante, nella gestione del patrimonio, vigila sull'osservanza dei principi e dei criteri stabiliti dal provvedimento in titolo nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Il senatore D'ONOFRIO giudica essenziale l'inserimento di quest'ultima previsione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.500 (nuova formulazione) è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si torna quindi ad esaminare l'emendamento 8.500 (nuova formulazione) precedentemente accantonato, sul quale il senatore PASTORE dichiara il proprio voto contrario, ritenendo indefinita la formulazione del primo comma che non definisce con chiarezza le caratteristiche del gestore. In proposito ricorda la formulazione del testo approvato dalla Camera che prevede un albo ove sono iscritti i soggetti ammessi allo svolgimento dell'attività di gestione. Avanza quindi perplessità sulla formulazione del quinto comma che, a suo avviso, disciplinando alcune ipotesi di sostituzione degli amministratori, deroga alla generale disciplina delle società per azioni in materia.

Conviene con queste argomentazioni il senatore TIRELLI che dichiara, a nome della propria parte politica, un voto contrario sull'emendamento.

Anche il senatore D'ONOFRIO dichiara il proprio voto contrario, riservandosi di intervenire successivamente a commento della disposizione in esame.

Su invito del PRESIDENTE, anche il senatore MAGNALBÒ si riserva di svolgere un commento della disposizione in esame nella prossima seduta.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.500 (nuova formulazione) è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che per esaurire l'esame del provvedimento in titolo, tenendo conto dei tempi dell'esame del medesimo in Assemblea, potranno essere convocate sedute della Commissione ulteriori rispetto all'ordinaria programmazione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**Art. 8****8.500/8**

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca».

8.500/4

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

8.500/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, nel comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli amministratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223.».

8.500/6

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.

L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione».

8.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «con un dottore», fino alla fine, con le seguenti: «un gestore che agirà come institore a norma del codice civile».

8.500/2

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: «con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti», con le parole: «con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati».

8.500/3

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione del patrimonio trasferito)».

8.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 8.***(Gestione fiduciaria)*

1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d'investimento all'interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;

b) che nel biennio precedente siano stati legati all'interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;

c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al ge-

store. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

9. Quando l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l'articolo 2560, primo comma, del codice civile».

8.500 (nuova formulazione)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 1 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il Presidente della Con-

sob e il Presidente dell'autorità di regolazione del settore, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano all'interessato o ad impresa da questi controllata servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati all'interessato o ad imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessa-

rio per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione».

8.106

MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore è tenuto a svolgere una gestione indipendente sana e prudente in modo da salvaguardare i diritti e le aspettative dell'interessato. Egli agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione».

8.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 2.

8.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza, agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e di dirigenza e nell'interesse del patrimonio amministrato».

8.103

PAPPALARDO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e può compiere atti di disposizioni di tutti o parte dei beni».

8.104

PAPPALARDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il gestore non può esercitare i diritti di voto conseguenti alle partecipazioni nelle società incluse nel patrimonio amministrativo».

8.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le parole da: «non possono» a: «Essi».

8.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

8.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

8.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, che non può superare il miliardo di lire».

8.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5, dopo le parole: «all'interessato il», inserire la seguente: «complessivo».

8.109

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle controversie concernenti l'attività del gestore individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, comma 3 della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804».

Art. 9.**9.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

9.500/4

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.

9.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni».

9.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: «pari» con le parole: «in misura pari» e la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

9.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 300 milioni».

9.500/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: «pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo», con le seguenti: «da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato».

9.500/6

LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: «pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato», con le parole: «in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato».

9.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- *bis* e 32- *ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità ga-

rante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

9.500 (nuova formulazione)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'uno per cento del valore del patrimonio trasferito.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 8, comma 1».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

9.103

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 1.

9.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le altre: «Presidente della Corte di Appello di Roma».

9.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

701^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,55.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4948) Deputato PECORELLA. – *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente PINTO il quale sottolinea l'importanza dei temi della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio e ricorda come già la Commissione ebbe modo di affrontare, almeno in parte, tali problematiche – sebbene poi si decidesse di rinviare ad altro momento l'attuazione di un intervento legislativo in materia – in sede di esame della cosiddetta «legge Carotti», prima, e poi della legge sulle indagini difensive. Peraltro proprio la recente entrata in vigore di quest'ultima legge ha contribuito a rendere ancora più urgente la necessità di un provvedimento legislativo volto a garantire l'effettività del diritto costituzionale di difesa la cui centralità è stata ulteriormente sottolineata con l'approvazione, nel 1999, della legge di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

Prima di dare inizio alla discussione del disegno di legge in titolo si è – come è noto – proceduto ad alcune audizioni in sede informale alle quali hanno partecipato l'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), l'Unione camere penali ed il Consiglio nazionale forense. In tale contesto, è stato espresso apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Camera dei deputati con l'approvazione del testo in discussione e, pur essendo state formulate alcune critiche su punti specifici del disegno di legge n. 4948, si è ritenuta comunque preferibile un'approvazione senza modifiche dello stesso piuttosto che correre il rischio che un ulteriore passaggio presso la

Camera dei deputati possa compromettere la possibilità di una conclusione dell'*iter* del disegno di legge entro la presente legislatura.

Più in particolare, nel corso delle audizioni, l'Unione camere penali ha richiamato l'attenzione sul ruolo centrale della difesa d'ufficio nel processo penale, sottolineando come la difesa di circa il 60 per cento degli imputati sia oggi garantita dalla presenza di un difensore d'ufficio. L'AIGA e il Consiglio nazionale forense, pur concordando sulla necessità dell'intervento normativo, hanno però rivolto critiche al testo dell'articolo 7 del disegno di legge per il ruolo privilegiato che esso riconosce all'Unione camere penali, sul piano della formazione, rispetto ad altri soggetti associativi, essendo, tra l'altro, la stessa AIGA e lo stesso Consiglio nazionale forense significativamente impegnati proprio su questo versante. Al riguardo peraltro – nel corso dei dibattiti svoltisi durante le audizioni – è stato rilevato come il testo dell'articolo 7 non escluda la possibilità di un coinvolgimento di soggetti associativi diversi dall'Unione camere penali in collaborazione con gli ordini forensi.

Passando più specificamente all'esame dell'articolato, i primi tre articoli del disegno di legge modificano l'articolo 97 del codice di procedura penale, prevedendo che i Consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello istituiscano un apposito ufficio centralizzato che predisporrà gli elenchi dei difensori che, a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, saranno indicati ai fini della nomina come difensori d'ufficio. Va sottolineato come il testo in esame preveda – fatte salve alcune limitate eccezioni – un sistema informatizzato di designazione dei difensori in modo da evitare qualsiasi margine di discrezionalità nella scelta di questi.

L'articolo 5 modifica l'articolo 108 del codice di procedura penale prevedendo un termine a difesa non inferiore a 7 giorni in luogo della previsione attuale che stabilisce la fissazione di un termine congruo, di norma non inferiore a 3 giorni. Il nuovo testo dell'articolo 108 dispone altresì che il termine può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tal caso il termine non può comunque essere inferiore alle 24 ore.

Rinviano ai rilievi già svolti relativamente all'articolo 7, prosegue osservando come l'articolo 8 modifichi l'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, stabilendo, tra l'altro, che non si ricorre al sistema informatizzato di designazione dei difensori d'ufficio se il provvedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. La formula suscita qualche perplessità apparendo eccessivamente generica. Si potrebbe comunque pensare, a titolo esemplificativo di materie che riguardano competenze specifiche, ai casi in cui l'accertamento del reato coinvolge la normativa fallimentare o quella comunitaria.

L'articolo 10 definisce le caratteristiche del sistema informatizzato per la designazione dei difensori d'ufficio, stabilendo in particolare che l'indicazione dei nominativi deve rispettare un criterio di rotazione automatico, che deve essere evitata l'attribuzione contestuale di nomine ad

un unico difensore per procedimenti pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie o di polizia distanti tra loro o comunque dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa e, infine, che dovrà essere istituito un turno differenziato per gli indagati e gli imputati detenuti che assicurati, attraverso un criterio di rotazione giornaliera, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.

L'articolo 12 attribuisce al solo presidente del Consiglio dell'ordine forense o a un componente da lui delegato il compito di vigilare sul rispetto dei criteri per la designazione dei difensori d'ufficio, innovando in tal modo la normativa vigente ai sensi della quale tale funzione è attribuita congiuntamente al presidente dell'ordine e al presidente del tribunale.

L'articolo 17 incide su un profilo di fondamentale rilievo che è quello relativo al diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio. Tale diritto è già previsto dall'articolo 31 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, ma in concreto, nella maggior parte dei casi, i difensori d'ufficio non percepiscono alcun compenso e ciò finisce per riflettersi negativamente sul grado di effettività della stessa difesa d'ufficio. In tale prospettiva si comprende l'importanza centrale della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 32 delle norme di attuazione, come introdotto dall'articolo 17, ai sensi del quale al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, quando dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

In merito all'articolo 19 va segnalato un problema di raccordo fra il rinvio in esso contenuto all'articolo 416 del codice di procedura penale e l'attuale formulazione di questa disposizione, problema che è però, a suo avviso, superabile in via interpretativa.

Molto utile appare poi la previsione contenuta nell'articolo 20 che prevede la notificazione anche al difensore del decreto penale di condanna.

Conclude raccomandando la sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

POSTICIPAZIONE DELL'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30 è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,25.

702^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4247) MACERATINI ed altri. – Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat, Casini ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario GRANDI mette a disposizione della Commissione i dati richiesti dal senatore Preioni nella precedente seduta.

Il senatore PREIONI osserva che la criminalizzazione del libero commercio dei tabacchi lavorati non è motivata da ragioni di natura igienico-sanitaria, per la tutela della salute, né per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, ma esclusivamente per ragioni di protezionismo economico, produttivo e fiscale.

Prosegue dichiarando che non vi è, infatti, un divieto di consumo del «fumo» se non in luoghi particolarmente indicati per ragioni di pericolo, di sicurezza o di igiene, e il divieto concerne il commercio al di fuori delle modalità, dei soggetti e dei prezzi prescritti dallo Stato.

I provvedimenti in discussione vanno nella direzione tradizionale dell'inasprimento delle pene e della individuazione di aggiornate modalità e presidi di contrasto ai quali però si accompagnano sul versante economico altrettanti aumenti della incidenza fiscale in una continua rincorsa tra aumento del valore artificialmente creato col prelievo fiscale ed aumento delle sanzioni che rendono sempre più pericoloso e, nel contempo, lucroso

il traffico di sigarette. Si prosegue, quindi, nella linea tradizionale della criminalizzazione e della repressione con l'inasprimento delle pene e con la introduzione di sanzioni anche per la vendita di quantitativi limitati certamente in coerenza con lo spirito della norma, ma ipocritamente fuorviante rispetto alla credibilità di una effettiva applicazione. La vendita «al dettaglio», seppure virtualmente sanzionata, prosegue il senatore Preioni, verrà tuttavia di fatto tollerata se non vi sarà una capillare azione repressiva da parte delle forze dell'ordine, il che è da ritenersi escluso conoscendo la tradizionale distrazione dei referenti politici rispetto ai fenomeni di microcriminalità. Il senatore Preioni manifesta, quindi, l'opinione che le forme e le misure tradizionali di tassazione, che creano una forbice eccessiva tra il costo di produzione ed il prezzo di vendita ufficiale dei tabacchi lavorati, siano esse stesse la causa della pratica del contrabbando. La messa al bando della libera vendita e la conseguente criminalizzazione del commercio, collegate alla malferma capacità di contrasto da parte dello Stato e la conseguente possibilità di lucro indotta propria dal regime fiscale, rendono appetibile la violazione del «bando» in forme e modalità tanto più aggressive quanto più alto è il rischio. In più, proprio la insistente, ostentata e capillare rete di distribuzione del prodotto, resa ancor più efficiente e smalzita dalla duttilità della struttura di vendita al dettaglio, contribuisce ad aumentare l'offerta della merce rendendola disponibile nei luoghi e nei tempi più propizi al mercato. Sul nesso di causalità tra la causa della tutela e gli effetti conseguiti attraverso le modalità tradizionali occorre fare ampia e serena riflessione. Occorre ripensare – conclude il senatore Preioni – l'intero approccio della collettività al «bene» tabacco, scegliendo ciò che deve essere prioritariamente tutelato: se la salute, l'ordine pubblico, la sicurezza, l'economia ovvero il fisco.

Il senatore CENTARO ritiene condivisibile l'impianto complessivo del disegno di legge n. 4957 la cui formulazione gli appare però presentare non trascurabili problemi sotto il profilo tecnico, problemi sui quali in parte ha già richiamato l'attenzione il relatore.

Più in particolare con riferimento all'articolo 291-*bis* introdotto dall'articolo 1 del citato disegno di legge, è innegabile che la lettera della disposizione – unitamente alle modalità con cui è effettuato il rinvio ad essa nel comma 2 del successivo articolo 291-*ter* – potrebbe astrattamente consentire un'interpretazione nel senso che i due commi dell'articolo individuino ciascuno fattispecie incriminatrici distinte. È a suo avviso però non solo opportuna, ma senz'altro possibile un'interpretazione diversa che, facendo leva anche sul fatto che le condotte descritte nei due commi sono assolutamente identiche differenziandosi esclusivamente per il profilo della quantità di tabacco, individui nella ipotesi del comma 2 una circostanza attenuante di quella descritta nel comma 1. Sempre in merito al comma 2 dell'articolo 291-*bis* ritiene che sia poi necessaria una riflessione circa l'effettiva capacità dissuasiva della pena della multa, in considerazione del fatto che tale disposizione si applicherà presumibilmente ai ven-

ditori al dettaglio e quindi nei confronti di persone che spesso versano in situazioni di indigenza.

Perplessità suscita altresì la circostanza aggravante di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 291-*ter* introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4957, in quanto anche in questo caso appare opportuna una interpretazione restrittiva soprattutto con riferimento all'ipotesi di possesso delle armi nell'esecuzione del reato. Il successivo articolo 291-*quater*, sempre introdotto dall'articolo 1, delinea un'ipotesi speciale di associazione a delinquere che viene ad aggiungersi a quelle previste dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 74 del DPR n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti. Al riguardo appare evidente la necessità di affrontare il problema delle fattispecie associative in un'ottica sistematica e di carattere generale al fine di evitare che una proliferazione casuale delle medesime determini problemi di raccordo a livello normativo. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla circostanza attenuante ad effetto speciale per le condotte di collaborazione prevista dal comma 5 dell'articolo 391-*quater*.

In merito all'articolo 4 è indubbio sarebbe stata preferibile una diversa collocazione della disposizione, che evitasse i rischi dell'inserimento della fattispecie di occultamento, custodia o alterazione dei mezzi di trasporto nel codice penale e la cui formulazione, in mancanza di un'adeguata interpretazione restrittiva, rischia di ricomprendere nell'ambito di applicazione della nuova norma condotte che potrebbero non avere alcun effettivo collegamento con una attività delittuosa.

Conclude, quindi, sottolineando l'esigenza di alcuni interventi modificativi che consentano di correggere quegli aspetti del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che suscitano le maggiori perplessità e ritenendo senz'altro possibile, in un contesto di dialogo costruttivo fra maggioranza e opposizione, pervenire in questa prospettiva ad una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il senatore VIGEVANI, intervenendo ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, ritiene necessario richiamare l'attenzione della Commissione anche su aspetti del disegno di legge che non sono stati affrontati dalla relazione introduttiva: in particolare occorrerebbe prendere coscienza delle caratteristiche strutturali dell'imprenditoria del settore del tabacco lavorato e delle caratteristiche della merce in questione. È certamente notoria l'impressionante espansione quantitativa del fenomeno del contrabbando e lo spessore criminoso delle organizzazioni che operano in tale settore, ove trovano l'occasione per impiegare i capitali illecitamente accumulati. Pertanto – prosegue il senatore Vigevani – l'azione di contrasto dovrebbe appoggiarsi su una normativa che fosse adeguatamente calibrata a tale scopo, mentre gli appare che vi sia il rischio di un non perfetto inserimento sistematico dei provvedimenti in discussione nella disciplina attualmente vigente. Tra l'altro, l'articolo 7 del disegno di legge n. 4957 presenta aspetti – che egli giudica di difficile accettabilità – avuto riguardo ai compiti attribuiti alle imprese produttrici di tabacco lavorato che abbiano stipulato

contratti con l'amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio italiano. Affidare ai produttori stessi un ruolo di primo piano nei sistemi di identificazione dei prodotti con lo scopo di individuare la completa filiera dei tabacchi lavorati in prodotti di contrabbando, laddove lo stesso compito potrebbe e dovrebbe essere assolto da strutture pubbliche, non gli appare una scelta condivisibile. Ribadisce, poi, che le caratteristiche degli stabilimenti di produzione dei tabacchi lavorati ne comportano, per le loro stesse dimensioni, l'identificabilità, così come lo è la filiera di produzione e di distribuzione anche al fine dello svolgimento di un'adeguata azione di contrasto per la repressione del contrabbando.

La Commissione conviene, su proposta del RELATORE, di fissare per mercoledì 14 febbraio 2001, alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4957 che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Prende poi la parola il senatore FASSONE il quale, con riferimento al problema dell'interpretazione del comma 2 dell'articolo 291-*bis*, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4957, ritiene che, sebbene sia innegabile che la lettera della disposizione implichi difficoltà dal punto di vista interpretativo, la soluzione nel senso che l'ipotesi considerata nel comma 2 configuri una circostanza attenuante di un'unica ipotesi di reato possa trovare una significativa conferma nella circostanza che, laddove il comma 2 fa riferimento ai fatti previsti dal comma 1, questi ultimi non possono che essere rappresentati dalla condotta descritta nel comma 1 prescindendo dal requisito della quantità di tabacco.

Per quel che concerne l'ipotesi di rottamazione di cui al comma 3 dell'articolo 301-*bis* introdotto dall'articolo 1, al fine di evitare i possibili dubbi di ragionevolezza che potrebbero sorgere dall'applicazione di tale disposizione con riferimento ai casi in cui il bene mobile appartenga ad un terzo, sembra opportuno suggerire sul piano applicativo che, nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale, alla rottamazione si pervenga solo dopo aver interpellato il terzo.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

346^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Danieli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(4927) *Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa*

(Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento. Pertanto l'*iter* del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4927) *Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa*

(Esame)

Il PRESIDENTE propone di considerare acquisite le fasi svolte nell'ambito della discussione del disegno di legge in sede deliberante.

Convieni la Commissione.

Il senatore PROVERA, in sostituzione del relatore Porcari, impegnato nell'ambito di una missione a Bruxelles, ricorda come l'ambito di operatività della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa si sia andato nel corso del tempo estendendo alle emergenze sanitarie e alle situazioni di degrado sociale nelle zone urbane.

In tale contesto, appare ineludibile individuare gli strumenti d'azione più idonei per affrontare la drammatica emergenza che si registra in Romania sul versante dell'AIDS, con oltre 9.000 bambini affetti dalla malattia, cifra che rappresenta il 60 per cento dei casi della sindrome da HIV che si registrano nell'intera Europa in età pediatrica. Tale stato di cose è ulteriormente aggravato dalla accentuata carenza nei presidi sanitari che caratterizza attualmente la Romania, che fa sì che nella gran parte dei casi i bambini affetti dalla malattia restino sostanzialmente privi di qualsiasi cura efficace.

In tale contesto, ricorda di aver già presentato all'Assemblea del Consiglio d'Europa un documento volto a sollecitare l'assunzione in via immediata di appropriate iniziative di sostegno, documento che è stato oggetto di unanime approvazione. A seguito di ciò la Presidente della competente Commissione del Consiglio d'Europa lo ha incaricato di verificare possibili direttrici d'intervento rispetto a quello che rischia di divenire una sorta di genocidio generazionale. Sottolinea quindi l'esigenza di una forte iniziativa italiana in seno al Consiglio d'Europa a tale riguardo, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il senatore SERVELLO si associa alle considerazioni svolte dal Relatore, osservando poi come le purtroppo ricorrenti situazioni di emergenza che si verificano sul piano sanitario o anche in relazione a catastrofi naturali continuino a trovare sostanzialmente impreparati gli apparati preposti. Sul piano nazionale, assai significativa è a tale riguardo l'esperienza dell'alluvione di Soverato, per la quale gli interventi prefigurati sono tuttora largamente inattuati a causa dei ritardi nella predisposizione dei necessari strumenti normativi ed amministrativi, con evidente penalizzazione della Calabria rispetto ad altre regioni che hanno dovuto far fronte ad analoghe calamità.

Il senatore PIANETTA, dopo aver espresso apprezzamento per le finalità istituzionali della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, preannuncia l'orientamento favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia sull'ordine del giorno in precedenza prospettato dal relatore Provera.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea l'opportunità di un'iniziativa del Governo per contribuire, anche con misure straordinarie, a far fronte alla gravissima emergenza in precedenza evocata dal senatore Provera. A tal fine, potrà valutarsi la possibilità di utilizzare eventualmente anche strumenti diversi da quelli propri della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, ad esempio avvalendosi del contributo di organizzazioni come la Caritas.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario PAGANO, ricordando come, in occasione della precedente seduta, il senatore Porcari, nell'esercizio dell'incarico di relatore, abbia manifestato l'esigenza di acquisire elementi d'informazione ulteriori, rispetto a quelli desumibili dalla re-

lazione di accompagnamento al disegno di legge, circa le modalità di funzionamento della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

A tale riguardo, fa presente che la struttura e le modalità di finanziamento della Banca possono essere riassunte nei termini seguenti. I prestiti vengono erogati a lungo termine, per periodi di 10-15 anni e con periodi di grazia. I tassi di interesse possono essere variabili o fissi a livello sociale, cioè con tassi di intermediazione in media dello 0,20-0,25 per cento sul livello di un mutuatario beneficiante di un *rating* «AAA». La Banca opera in stretta collaborazione con le autorità nazionali ed altre istituzioni finanziarie per migliorare l'impatto sociale, l'efficacia dei progetti e la loro operatività, operando anche il monitoraggio della valutazione dei risultati degli interventi.

Vengono inoltre elaborati piani di riorientamento dello sviluppo delle attività della Banca e strategie-paese al fine di assicurare l'ottimizzazione degli interventi, soprattutto nei confronti dei nuovi Stati membri.

Obiettivo prioritario della Banca resta l'aiuto ai rifugiati, agli emigranti e alle vittime di catastrofi naturali ed ecologiche. Vengono poi in considerazione gli obiettivi della coesione sociale, con un ambito di intervento che va dall'educazione, alla salute, al problema degli alloggi, alla protezione dell'ambiente.

La Banca presta inoltre particolare attenzione ai gruppi di persone più vulnerabili, tra i quali, oltre ai rifugiati e alle vittime di disastri ecologici e naturali, vanno annoverate le minoranze etniche, i portatori di *handicap*, i bambini, gli anziani, i disoccupati di lunga durata e i giovani che abbandonano la scuola.

La Banca indirizza i suoi interventi nei confronti di ben 35 paesi europei; tra i beneficiari degli interventi vi è stata a più riprese anche l'Italia.

Dal 1994, la Banca è intervenuta in maniera crescente nei paesi dell'Europa centrale e orientale, e la previsione è di un'accentuazione di tale tendenza.

I criteri di prudenza finanziaria, solidità patrimoniale, qualità dei progetti ed efficacia amministrativa rappresentano per la Banca parametri di operatività fondamentali per raggiungere i propri obiettivi istituzionali.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario DANIELI, con riferimento alle considerazioni precedentemente svolte dal Relatore, fa presente che l'esistenza di una grave emergenza sanitaria in relazione all'elevata incidenza dell'AIDS in età pediatrica non è purtroppo rilevabile solo in Romania. Ricorda a tale proposito che la situazione è particolarmente critica, sempre per tali fasce di età, nel continente africano. Ad esempio in Sudafrica l'incidenza della malattia è dell'ordine di un terzo della popolazione in età scolare. Ancora peggiore è la situazione esistente in quei paesi africani ove all'elevatissima incidenza del contagio si accompagna, a differenza che in Sudafrica, la sostanziale inesistenza dei presidi sanitari, come ad esempio avviene nella zona dei Grandi Laghi.

Appare comunque evidente l'opportunità di un rafforzamento dell'impegno internazionale a favore dei bambini rumeni affetti da HIV, ed in tale contesto assicura che verificherà, anche sulla scorta delle indicazioni che potranno derivare dall'ordine del giorno preannunziato dal relatore Provera, quale siano i più opportuni canali di intervento, facendo presente che, a quanto gli risulta, l'Italia ha già in corso un'iniziativa in proposito nell'ambito dell'OMS.

Il relatore PROVERA raccomanda l'approvazione del provvedimento, sottolineando l'opportunità di assicurare al suo esame in Assemblea modalità il più possibile spedite.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al Relatore il mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(3342-B) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento. Pertanto l'*iter* del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3342-B) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE propone di considerare acquisiti gli atti svolti nell'ambito della discussione del disegno di legge in sede deliberante.

Conviene la Commissione.

Il relatore SERVELLO, dopo aver espresso l'auspicio che, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, il Governo fornisca finalmente indicazioni esaurienti circa gli indirizzi per la revisione della rete consolare, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce quindi al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(3736-B) *Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento. Pertanto l'*iter* del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3736-B) *Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il PRESIDENTE propone di considerare acquisiti gli atti svolti nell'ambito della discussione del disegno di legge in sede deliberante.

Conviene la Commissione.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, e poiché né il rappresentante del Governo né la Relatrice intendono intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice de Zulueta l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(4905) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998*
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO, il quale premette che la procedura del «consenso informato a priori» per il commercio di alcune

sostanze chimiche pericolose era già operativa per gli Stati dell'Unione europea, prima che fosse firmata a Rotterdam la Convenzione in esame. Inoltre la preoccupazione per i rischi connessi all'uso di tali prodotti indusse anche alcune agenzie dell'ONU a promuovere accordi nel loro ambito di competenza: la FAO nel 1985 adottò il Codice internazionale di condotta sulla distribuzione e l'uso dei pesticidi, cui fece seguito nel 1987 l'approvazione da parte dell'UNEP delle Linee guida di Londra per lo scambio di informazione sui prodotti chimici nel commercio internazionale.

La procedura conosciuta come «consenso informato a priori» venne aggiunta con l'accordo in esame per agevolare il controllo sulle importazioni di prodotti chimici il cui uso era stato proibito o severamente limitato. L'obiettivo è di promuovere una responsabilità condivisa tra paesi esportatori e paesi importatori, per la protezione della salute e dell'ambiente dagli effetti nocivi di alcune sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

Per quel che riguarda l'Unione europea, è attualmente in vigore il regolamento comunitario n. 2455/92, recepito in Italia con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha già individuato nei Ministeri della sanità, dell'ambiente e dell'industria le autorità nazionali competenti per la procedura di consenso informato, che saranno dunque responsabili anche dell'applicazione della Convenzione di Rotterdam. Peraltro gli uffici comunitari stanno valutando la possibilità di apportare alcune modifiche al regolamento già citato, per renderlo conforme alla Convenzione su alcuni punti in cui i due atti divergono, nonché per prevedere l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo che non dispongono delle infrastrutture e delle capacità necessarie a gestire il commercio dei prodotti chimici.

Infine il Relatore fa presente che solo 13 dei 73 Stati firmatari hanno finora ratificato la Convenzione, che entrerà in vigore dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica. Sollecita pertanto una rapida approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario DANIELI si associa alle conclusioni del Relatore e fa presente che un motivo di più per ratificare al più presto la Convenzione consiste nell'interesse dell'Italia a ospitare almeno una parte degli uffici del Segretariato, attualmente divisi tra la sede della FAO di Roma e la sede dell'UNEP di Ginevra. Entro il 15 aprile prossimo dovranno essere formalizzate le candidature per ospitare la sede, ma già si sa che la Germania propone l'insediamento del Segretariato a Bonn; l'Italia e la Svizzera desidererebbero invece consolidare la situazione attuale.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole a una rapida approvazione del disegno di legge, ma si domanda per quale ragione il Governo l'abbia presentato più di due anni dopo la firma della Convenzione.

Il presidente MIGONE osserva che lo sforzo compiuto da Parlamento e Governo per accorciare i tempi di ratifica degli accordi internazionali ha

dato positivi frutti negli scorsi anni, grazie all'introduzione di una sorta di silenzio-assenso nel concerto interministeriale richiesto per la presentazione dei disegni di legge governativi, che costituisce nel caso di specie una duplicazione del concerto già effettuato prima della firma dell'accordo. Sarà necessario verificare se tale procedura viene tuttora osservata dagli uffici governativi.

Avverte poi che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1^a e della 5^a Commissione, nonché i pareri favorevoli della 12^a e della 13^a Commissione.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4952) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE, il quale osserva anzitutto che la ratifica dell'accordo in esame deve essere autorizzata dal Parlamento con legge, in quanto le sue disposizioni derogano alla legislazione tributaria in vigore. La struttura della Convenzione ricalca gli schemi noti predisposti dall'OCSE, limitatamente alle imposte sui redditi. Per l'Italia sono considerate, oltre alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), poiché nel sistema fiscale del Sultanato dell'Oman esiste un analogo tributo locale.

Dopo aver dato conto delle disposizioni riguardanti i vari tipi di reddito, fa presente che per eliminare la doppia imposizione è stata prevista la clausola del credito d'imposta ordinario. Rileva poi che il disegno di legge non richiede la copertura di oneri finanziari, in quanto la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi rispetto al gettito fiscale produce un risultato complessivo di compensazione degli effetti finanziari.

Il sottosegretario DANIELI raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni 1^a e 5^a.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERVELLO pone in risalto i cambiamenti di grande portata che si sono verificati negli ultimi mesi sulla scena internazionale, dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti fino alle recenti elezioni in Israele. L'insieme di tali avvenimenti determina conseguenze rilevanti per l'area mediterranea e, soprattutto, per il Medio Oriente, che richiederebbero una riflessione da parte della Commissione e un confronto con il Ministro degli affari esteri.

Il presidente MIGONE concorda con il senatore Servello circa l'opportunità di un dibattito dedicato alle linee generali della politica estera, precisando che a suo avviso sarebbe proficuo sfruttare tale occasione per un'analisi approfondita della situazione politica mondiale. Invita pertanto il sottosegretario Danieli a trasmettere al Ministro degli affari esteri la richiesta di svolgere, in una delle prossime sedute, comunicazioni sui recenti sviluppi della situazione internazionale.

Il sottosegretario DANIELI assicura che sottoporrà al ministro Dini la richiesta della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

272^a Seduta

Presidenza del vice Presidente
AGOSTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Rivera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 72) SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito

(4951) FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VIVIANI riferisce sull'andamento del comitato ristretto, riunitosi prima dell'inizio dei lavori odierni della Commissione. Presenta un testo unificato, connotato dalla soluzione monocamerale. Rende noto che era stato espresso un parere favorevole sui provvedimenti in titolo dalla Commissione esteri e anche dalle Commissioni affari costituzionali e sanità, le cui osservazioni sono state pienamente recepite.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA, rievocato l'ampio dibattito che ha appassionato la Commissione sull'idea di svolgere un'indagine conoscitiva – idea, nel frattempo, rientrata –, esprime avviso favorevole al varo del testo presentato dal relatore.

Il senatore PALOMBO concorda con quanto dichiarato dal collega Manca e sottolinea la necessità di fornire elementi di certezza alle famiglie. Rappresenta comunque l'esigenza di definire i compiti dell'inchiesta, ed in particolare di indagare su eventuali danni subiti dai militari italiani durante le operazioni belliche nei Balcani.

Il senatore FORCIERI, espresso rallegramento per la fattiva ripresa dei lavori della Commissione per l'istituzione dell'inchiesta, condivide lo spirito di fondo del testo unificato e preannuncia la sua adesione anche alla soluzione monocamerale. Ritiene essere sufficiente l'arco di tempo a disposizione per l'inchiesta e ricorda la proficuità degli esiti della Commissione d'inchiesta dei colleghi deputati sulla tragedia del Cermis; inchiesta, conclusasi da poco. Altresì, manifesta piena adesione all'opzione del Presidente del Senato, che aveva invitato la Commissione ad effettuare l'indagine conoscitiva congiuntamente con la omologa Commissione della Camera dei deputati, ma su ciò non si sofferma essendo la questione superata dagli eventi.

Da ultimo, formula osservazioni tecniche sul testo articolato: propone di non prevedere la redazione di un apposito regolamento, al fine di rendere più celeri i lavori della Commissione d'inchiesta evitando inutili sprechi di tempo, e suggerisce di ridurre il numero dei segretari di Presidenza da due a uno.

Il senatore RUSSO SPENA condivide le analisi svolte, sia in ordine all'urgenza, sia alla scelta monocamerale. Con riferimento ai compiti reputa preferibile concentrarsi su quattro aspetti: il livello di conoscenza degli effetti delle armi all'uranio impoverito; la diversità degli elementi di conoscenza a disposizione dei militari rispetto a quelle a disposizione del potere politico; l'analisi dei dati e delle mappe, messe a disposizione, e non di rado scarsamente veritiere; la tipologia delle informazioni fornite da parte delle Forze armate italiane.

Il senatore SEMENZATO esprime avviso favorevole al testo del Comitato ristretto, ringrazia il relatore per l'opera svolta e sulla formulazione da adottare si rimette *in toto* al prudente apprezzamento del relatore. Fa presente che il tentativo di perfezionare il testo potrebbe essere dannoso circa i tempi d'approvazione dell'articolato.

Il senatore NIEDDU reputa lodevole il dinamismo della Commissione difesa della Camera dei deputati, mentre mostra contrarietà all'eccessivo e vano protrarsi del tempo presso la Commissione difesa del Senato. Esprime piena adesione al testo *de quo* e si rallegra per l'ampio consenso che si sta coagulando intorno all'idea di varare l'inchiesta. Manifesta invero qualche perplessità circa l'eccessiva ampiezza dei compiti, in considerazione del ristretto lasso di tempo a disposizione della legislatura.

Il senatore ROBOL condivide la scelta favorevole allo svolgimento di un'indagine conoscitiva, reputando probabilmente improprio – al momento – il varo dell'inchiesta, per la quale preannuncia comunque il suo voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore VIVIANI registrando con piacere l'ampio consenso coagulatosi intorno al testo da lui presentato. Sottolinea come il testo opportunamente distingue i fini fondamentali, raggiunti i quali il lavoro della Commissione d'inchiesta potrebbe già dirsi compiuto, da fini ulteriori e secondari. Condivide l'opinione espressa dal senatore Forcieri in ordine alla possibilità di non prevedere un apposito regolamento al fine di rendere più celeri i lavori della Commissione d'inchiesta riformulando in tal senso il comma 3 dell'articolo 4. Parimenti riformula l'articolo 1, espugnando dal testo la lettera *d*) del comma 2. Riformula, infine, accogliendo il suggerimento del senatore Forcieri, l'articolo 2, riducendo ad uno il numero dei senatori segretari.

Previo accertamento del numero legale, si procede separatamente alla votazione degli articoli del testo unificato. Essi sono approvati. La Commissione conferisce indi mandato al relatore Viviani di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato, come riformulato dal relatore.

*SULLA SCOMPARSA DEL PILOTA DELL'AERONAUTICA MILITARE, IL MAGGIORE
DAVIDE FRANCESCHETTI*

Il senatore SEMENZATO rende noto che pochi minuti fa è caduto ad Istrana un aereo AM-X. Desidera esprimere la piena solidarietà ai familiari.

Il PRESIDENTE esprime a nome dell'intera Commissione il cordoglio per il tragico incidente, del quale ancora non si conoscono i dettagli. Chiederà al Ministro di trasmettere le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER IL DOCUMENTO XXII, N. 72
E IL DISEGNO DI LEGGE N. 4951**

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul livello di conoscenza da parte italiana dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte Nato nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'art.82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sul livello di conoscenza da parte italiana dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della Nato nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego e di acquisire i dati sull'impiego di armamenti all'uranio impoverito nella zona dei Balcani, nonché sull'uso da parte delle Forze armate italiane di munizioni o altri supporti contenenti uranio impoverito.

2. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) acquisire i dati sull'impiego di armamenti all'uranio impoverito nella zona dei Balcani e degli eventuali rilasci nel mare Adriatico

b) determinare quali siano le condizioni di rischio per i militari e i civili impegnati in operazioni nell'area dei Balcani, nonché per le popolazioni locali

c) acquisire informazioni su quanto uranio impoverito sia presente nei corazzamenti di mezzi militari italiani e quali siano questi mezzi e se i militari siano stati esposti agli effetti di tale sostanza per tempi prolungati

d) indagare anche sulle eventuali conseguenze epidemiologiche, derivanti dall'uso di uranio impoverito, sulla popolazione civile delle zone bombardate

3. La Commissione conclude i propri lavori con la presentazione di un documento finale sulle risultanze dell'inchiesta svolta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Nel proprio ambito la Commissione elegge un Presidente, due Vice Presidenti e due senatori Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. La Commissione opera sulla base di un proprio Regolamento.

Art. 5.

(Segreto)

1. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre inchieste o istruttorie in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

3. Al di fuori di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che colla-

bori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

4. Salvo che il fatto non costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto di cui al comma 2, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di contabilità.

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA
COMMISSIONE PER IL DOCUMENTO XXII, N. 72
E IL DISEGNO DI LEGGE N. 4951**

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul livello di conoscenza da parte italiana dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte Nato nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sul livello di conoscenza da parte italiana dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della Nato nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego e di acquisire i dati sull'impiego di armamenti all'uranio impoverito nella zona dei Balcani, nonché sull'uso da parte delle Forze armate italiane di munizioni o altri supporti contenenti uranio impoverito.

2. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) acquisire i dati sull'impiego di armamenti all'uranio impoverito nella zona dei Balcani e degli eventuali rilasci nel mare Adriatico

b) determinare quali siano le condizioni di rischio per i militari e i civili impegnati in operazioni nell'area dei Balcani, nonché per le popolazioni locali

c) acquisire informazioni su quanto uranio impoverito sia presente nei corazzamenti di mezzi militari italiani e quali siano questi mezzi e se i militari siano stati esposti agli effetti di tale sostanza per tempi prolungati

3. La Commissione conclude i propri lavori con la presentazione di un documento finale sulle risultanze dell'inchiesta svolta.

Art. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei com-

ponenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Nel proprio ambito la Commissione elegge un Presidente, due Vice Presidenti e un senatore Segretario.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. Per l'attività e il funzionamento della Commissione sono applicate le norme del Regolamento del Senato che disciplinano l'attività delle Commissioni permanenti.

Art. 5.

(Segreto)

1. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre inchieste o istruttorie in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

3. Al di fuori di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

4. Salvo che il fatto non costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto di cui al comma 2, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di contabilità.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

430^a Seduta*Presidenza del Presidente***GUERZONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MORGANDO risponde all'interrogazione n. 3-04284, ricordando che gli interroganti, in relazione alla rinegoziazione di mutui edilizi agevolati, lamentano uno stato di incertezza giuridica circa l'applicazione dell'articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001, e chiedono se non si ritenga di fornire con urgenza risposta agli interrogativi sollevati dalla disposizione.

Egli premette che l'articolo 10 della legge n. 136 del 1999 stabilisce che «i tassi d'interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

L'articolo 29 della legge n.133 del 1999 prevede inoltre che i beneficiari di crediti agevolati, concessi ai sensi di una serie di leggi, nonché i relativi enti erogatori possano chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo, nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n.108 del 1996, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio.

Le disposizioni di attuazione per la rinegoziazione devono, ai sensi del menzionato articolo 29, essere fissate da un regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, adottato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, che è stato emanato con decreto ministeriale 24 marzo 2000, n.110. Tale provvedimento ha, peraltro, costituito oggetto di impugnazione presso gli organi di giustizia amministrativa.

Successivamente, il legislatore è intervenuto sulla materia con l'articolo 145, comma 62, della legge n.388 del 2000, indicando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della citata legge n.133 del 1999, il tasso effettivo globale medio «è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento».

Onde consentire la determinazione di tale ultimo parametro, è, altresì, previsto che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica integri il decreto 22 settembre 1998, con il quale sono state classificate le operazioni creditizie allo scopo della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari.

Pertanto, il sottosegretario fa presente che solo dopo che sarà stato emanato, su parere della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il predetto decreto ministeriale, si potrà procedere alla rilevazione presso le banche mutuanti dei tassi effettivi dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Egli specifica altresì che, secondo informazioni assunte per le vie brevi presso la Banca d'Italia, risulta che il parere è in fase di avanzata elaborazione e che, quindi, il Ministero del tesoro svolgerà i necessari interventi, affinché in tempi rapidi si possa pervenire alla determinazione dei suddetti tassi effettivi.

Conclude ritenendo pertanto infondate le preoccupazioni circa la persistenza dell'incertezza lamentata, facendo peraltro presente che, come si può rilevare dalla relazione tecnica predisposta dal Governo in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2001, il tasso di rinegoziazione per i mutui edilizi agevolati dovrebbe attestarsi intorno al 9 per cento, con una sostanziale equiparazione al tasso di sostituzione previsto nel decreto-legge sui mutui edilizi non agevolati.

Il presidente GUERZONI si dichiara soddisfatto della risposta, in quanto, pur nel suo carattere interlocutorio, consente di prevedere a breve termine l'emanazione del decreto applicativo da parte del Ministro del tesoro, con positivi riflessi sui programmi di edilizia residenziale agevolata di competenza degli enti locali.

Il presidente GUERZONI dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

515^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA COSTITUZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4851

Il senatore LORENZI fa presente di aver espresso, a nome del Gruppo misto, nella seduta di ieri delle Commissioni riunite 7^a e 13^a, il consenso alla proposta – invero inattesa – del presidente Biscardi di costituire un Comitato ristretto, non avendone colto tutti gli aspetti. Risulta infatti che il Gruppo Misto abbia successivamente designato quale componente del Comitato la senatrice Manieri, la quale non ha partecipato finora ai lavori delle Commissioni riunite; stante la prassi che vuole ciascun Gruppo rappresentato da un solo senatore nei comitati, ciò gli impedirebbe di sostenere in quella sede le ragioni dell'emendamento da lui presentato all'articolo 5, volto a promuovere il cofinanziamento da parte di imprese anche multinazionali dei restauri al patrimonio culturale nazionale. Si tratta di una proposta cui egli annette grande importanza per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale.

Il presidente BISCARDI, premesso che la Presidenza del Gruppo misto ha confermato alla Commissione ieri sera – con la designazione della senatrice Manieri – il consenso alla costituzione del Comitato ristretto, fa presente che non vi sono ostacoli ad una partecipazione di fatto del senatore Lorenzi ai lavori del Comitato ristretto; in ogni caso l'emendamento potrebbe essere ripresentato alle Commissioni riunite anche dopo la conclusione dei lavori in sede ristretta.

IN SEDE DELIBERANTE

(4975) *Deputati SOAVE ed altri. – Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali* approvato dalla Camera dei deputati

(3310) *BALDINI ed altri. – Interventi per la promozione ed il finanziamento del Festival Puccini di Torre del Lago*

(4967) *MACERATINI ed altri. – Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001/2003, al Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati (MC) ed al Centro internazionale «Eugenio Montale» di Roma*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4975. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3310 e 4967)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE. Egli giudica il disegno di legge n. 4975, approvato dalla Camera dei deputati, importante ed urgente, poiché offre un significativo contributo per la tutela del patrimonio culturale nazionale e dà attuazione a molte fra le finalizzazioni inserite nei fondi speciali della legge finanziaria 2001, per la parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali. I disegni di legge nn. 3310 e 4967 sono stati congiuntamente posti all'ordine del giorno, poiché recano interventi nel campo dei beni culturali ricompresi, sia pure parzialmente, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il relatore illustra quindi il contenuto del testo del disegno di legge n. 4975, segnalando in particolare che lo stanziamento di cui all'articolo 1 potrà essere impiegato dal Ministero per dare attuazione ad alcune finalizzazioni le quali, pur previste anch'esse nei fondi speciali, tuttavia non sono state espressamente contemplate dall'articolo 5. Si riferisce, fra l'altro, agli interventi per il patrimonio culturale dell'Isola di Capri, oggetto fra l'altro di una proposta di legge (Atto Senato n. 4953) che non è stata abbinata a quelle ora in esame solo per la mancanza di una connessione testuale. Un altro importante intervento che dovrà essere considerato – e sul quale preannuncia la presentazione di un ordine del giorno – riguarda il Museo del Risorgimento di Torino. Menziona quindi il contenuto dei successivi articoli: il 2 riguarda, fra l'altro, il personale assunto per le esigenze del Giubileo; il 3 dà vita a un piano per l'arte contemporanea; il 4 prevede un contributo a favore di Genova, in quanto capitale europea della cultura per il 2004; l'articolo 5, poi, reca numerose disposizioni particolari, di puntuale attuazione di molte fra le finalizzazioni della legge finanziaria già ricordate, con due significative aggiunte, relative rispettivamente ad un contributo per l'associazione Amici del Teatro Petruzzelli e al riordino normativo del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. Sottolineato positivamente l'obbligo per il Ministero di riferire alle Camere sull'attuazione della legge, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5, esprime altresì un giudizio favorevole sull'articolo 6 (che, in coerenza con la riforma degli ordinamenti didattici universitari, dà vita a una scuola di specializzazione per la tutela del patrimonio culturale) e sull'articolo 7, mirante fra l'altro a sostenere le attività musicali.

In conclusione, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge n. 4975, nel quale assorbire i testi abbinati.

Il presidente BISCARDI avverte che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 5^a e dell'8^a Commissione sul disegno di legge n. 4975, tutti favorevoli.

Prende quindi atto che non vi sono iscritti nella discussione generale e che nessuno chiede la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte altresì che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno, che i presentatori rinunciano ad illustrare:

0/4975-3310-4967/1/7

Guido DE MARTINO, RESCAGLIO, MARINO, MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

premessi che:

il Governo in sede di approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2001-2003 ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a concedere dal 2001 al Centro Nazionale di Studi Leopardiani un contributo annuo di lire 500 milioni per il finanziamento del Centro mondiale della poesia sul Colle dell'Infinito,

tra le "finalizzazioni" della tabella A (fondo speciale di parte corrente) della legge finanziaria per il 2001 è previsto uno stanziamento di lire 500 milioni annui per il triennio 2001-2003 in favore del "Centro Nazionale di Studi Leopardiani",

impegna il Governo a prevedere la destinazione di tale finanziamento per le attività del Centro mondiale della poesia sul Colle dell'Infinito».

0/4975-3310-4967/2/7

BEDIN, MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

considerato che

il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4975 richiama l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;

il comma 3 dell'articolo 1 richiama le norme e le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 dello stesso disegno di legge n. 4975;

i commi 2 e 3 dell'articolo 1 sottolineano sia il ruolo dei pareri delle Soprintendenze competenti per territorio sia la vigilanza da loro eser-

citata rispetto ad interventi direttamente effettuati dai soggetti proprietari possessori o detentori dei beni culturali;

la legge n. 400 del 29 dicembre 2000, recante rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 in materia di beni e attività culturali, detta nuove norme e stanziava risorse aggiuntive;

il decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 – emanato il 4 agosto 2000 – chiarisce, tra i criteri, che si dovrà tener conto, nella individuazione degli interventi da attuare su beni culturali non statali, sia degli atti di indirizzo parlamentare sia della possibilità di "concludere i lavori occorrenti", consentendo la fruizione dei beni,

impegna il Governo ad esaminare con attenzione, nell'ambito della individuazione degli interventi da attuare, le esigenze poste dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto orientale in ordine alla tutela e alla valorizzazione del Palazzo Gradenigo di Piove di Sacco (Padova) sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del decreto ministeriale 3 dicembre 1983 e oggetto di un avviato progetto di restauro conservativo, approvato nel febbraio 2000 e di necessarie intese tra il proprietario dell'immobile e la Soprintendenza competente per territorio».

0/4975-3310-4967/3/7

PONTONE, D'URSO, PACE

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo ad includere, nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2 del disegno di legge n. 4975, gli interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'isola di Capri anche tenendo presente quanto previsto dal disegno di legge n. 4953».

0/4975-3310-4967/4/7

MASULLO, DONISE, Guido DE MARTINO, PELELLA, D'URSO

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

premessi che:

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge n. 4975 prevede una autorizzazione di spesa di 500 milioni annui per il triennio 2001-2003 in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli,

l'articolo 8 pone la relativa copertura finanziaria a carico dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

nella legge finanziaria per il 2001 la finalizzazione in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli (tabella B) a carico dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica risulta di lire 1.500 milioni annui per il triennio 2001-2003,

impegna il Governo a provvedere urgentemente».

0/4975-3310-4967/5/7

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo ad includere il Museo ed Istituto per la storia del Risorgimento italiano nel decreto previsto dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 4975 secondo la finalizzazione già prevista nella legge finanziaria per il 2001».

Il relatore MONTICONE esprime parere favorevole e il sottosegretario D'ANDREA dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno.

Il presidente BISCARDI prende atto che i presentatori non insistono per la votazione.

Successivamente, con separate votazioni e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva senza discussione i nove articoli di cui consta il disegno di legge n. 4975, nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel quale restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 3310 e 4967.

(4959) BISCARDI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta del 6 febbraio 2001.

Il presidente BISCARDI, preso atto che non vi sono iscritti nella discussione, su richiesta del senatore ANDREOLLI fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 11 di oggi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834)

(Parere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 gennaio 2000, n. 6. Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Senza discussione, su proposta del relatore MONTICONE, la Commissione delibera di chiedere la proroga del termine fissato per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

516^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione De Mauro e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2000, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria.

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 23 gennaio scorso.

Agli intervenuti nella discussione replica il ministro DE MAURO, il quale sottolinea anzitutto le grandi innovazioni dell'ordinamento scolastico in atto, la cui influenza è evidente nell'individuazione delle linee per la formazione iniziale dei docenti. Al riguardo, ricorda che per la

prima volta la scuola dell'infanzia è chiamata a far parte del sistema formativo; inoltre, proprio ieri la Commissione ministeriale incaricata della redazione dei nuovi programmi della scuola di base ha concluso i propri lavori presentandone i risultati che – assicura il Ministro – saranno presto messi a disposizione delle Commissioni parlamentari. Dai lavori conclusivi della Commissione, sarà ora possibile trarre le debite indicazioni per la determinazione della quota nazionale dei *curricula*, pari all'80 per cento (che, ricorda il Ministro, può essere ridotta al 75 per cento su richiesta delle scuole).

Proprio dalle relazioni culturali e didattiche fra i primi e gli ultimi anni del settennio di base occorrerà poi trarre indicazioni per la più adeguata formazione dei docenti, individuando le migliori modalità di introduzione delle discipline in un ciclo che parte indiscutibilmente da ambiti pluridisciplinari. Al riguardo, egli ritiene che le classi di concorso per l'accesso alla professione docente debbano essere distinte per il ciclo di base e per il ciclo superiore e debbano ispirarsi al modello attualmente vigente per il canale umanistico della scuola secondaria superiore, laddove si prevede un'articolazione fra l'insegnamento al ginnasio e quello al liceo.

Anche nella scuola di base, occorrerà dunque imboccare una direzione analoga, prevedendo una classe di concorso unitaria al cui interno sia possibile operare una scelta di orientamento fra l'insegnamento nei primi tre/quattro anni del settennio e quello (più disciplinarista) degli ultimi anni.

Occorrerà altresì mantenere e consolidare l'esperienza positiva delle scuole superiori di specializzazione, attualmente attive per la sola scuola secondaria, che dovranno tuttavia essere riarticolate nel senso di prevedere indirizzi anche rivolti alla scuola di base.

Per l'insegnamento nel primo settennio, il Ministro ipotizza infatti il conseguimento di una laurea (o in Scienze della formazione o in una classe disciplinare, con eventuali integrazioni reciproche), seguita da un biennio di scuola di specializzazione comprensivo di tirocinio. Nel primo anno della scuola di specializzazione dovrà altresì essere possibile recuperare le eventuali lacune di carattere pedagogico-didattico o disciplinare conseguenti ad una laurea non integrata. Qualora infatti lo studente non avesse caratterizzato il proprio corso di studi con un connubio fra insegnamenti disciplinari e insegnamenti pedagogici, tali debiti potrebbero essere colmati nel corso del primo anno di specializzazione.

Per quel che riguarda la scuola secondaria, dal gruppo interministeriale di studio ancora in corso emerge un orientamento: conseguimento della laurea, seguita dal biennio della scuola di specializzazione, articolato in un anno di preparazione didattico-disciplinare e un anno di tirocinio. Ciò, nella convinzione che il diploma di laurea previsto dal nuovo ordinamento universitario consenta di raggiungere in tre anni la piena formazione che prima veniva conseguita in un ciclo di studi quadriennale. Inoltre, per favorire al massimo la mobilità anche verticale dei docenti, dovrà essere consentito di fare propri ulteriori crediti da parte di docenti in servizio attraverso il conseguimento di lauree specialistiche.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario GUERZONI, il quale rileva anzitutto la difficoltà a prefigurare un modello ottimale di formazione dei docenti in un contesto di profonda trasformazione della scuola e di radicale riforma dell'università. A fronte di tali difficoltà, egli ritiene che, rispetto a pur legittime e fondate diversità di opinioni, debba prevalere l'urgenza di provvedere, affinché dall'anno prossimo non siano sospesi i percorsi formativi degli insegnanti. Non va infatti dimenticato, prosegue, che la formazione iniziale dei docenti è attualmente disciplinata dalla legge n. 341 del 1990 e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, che impone il conseguimento della laurea quadriennale. Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei (n. 509 del 1999) dispone tuttavia che entro 18 mesi le università disattivino i corsi di laurea incompatibili con il nuovo ordinamento. Del resto, l'articolo 6, comma 8, della legge n. 30 del 2000, di riordino dei cicli scolastici, prevede che i titoli universitari e i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base siano individuati, anche in deroga alla legge n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di esame del Programma quinquennale di attuazione della riforma. Avendo il Parlamento recentemente esaminato il predetto Programma ed adottato le relative deliberazioni, spetta ora alla Pubblica istruzione dare attuazione all'articolo 6, comma 8, della legge n. 30, con la predisposizione di un decreto sul quale sarà acquisito il concerto dell'Università.

Egli anticipa comunque fin d'ora un orientamento favorevole all'impianto generale delineato dal ministro De Mauro, in considerazione dell'urgenza a provvedere. Osserva altresì che per la scuola secondaria non vi è bisogno di intervento normativo, atteso che la disciplina generale recata dal regolamento n. 509 già prevede che alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario - SSIS (delle quali sottolinea l'esigenza di una rimodulazione in più indirizzi, rispettivamente finalizzati ai diversi percorsi formativi dei rinnovati cicli scolastici) si acceda con la nuova laurea di durata triennale. Al riguardo, preannuncia che nella programmazione triennale universitaria 2001-2003 saranno previsti interventi di sostegno in favore delle predette scuole.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Governo e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE DELIBERANTE

(4959) BISCARDI ed altri. - Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE – preso atto che nessuno chiede di intervenire nel dibattito – comunica che sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti presentati nei giorni scorsi. Sugli emendamenti presentati invece questa mattina è stato acquisito solo il parere della 1^a Commissione, atteso che essi non hanno implicazioni finanziarie. Avverte altresì che è stato presentato il seguente ordine del giorno che, in assenza del senatore Monticone è fatto dal proprio dal senatore ANDREOLLI, il quale rinuncia ad illustrarlo:

0/4959/1/7

MONTICONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4959, recante modifiche alla legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori,

impegna il Governo a provvedere, in sede di regolamento, affinché:

la gestione amministrativa degli istituti di cui al capo VI del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rientranti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sia assicurata da un consiglio di amministrazione (per cui si rimanda ai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999) presieduto da un componente prescelto al di fuori degli appartenenti alle componenti didattiche, amministrative e studentesche degli Istituti stessi;

al presidente sia assicurato il compito di promuovere iniziative, finalizzate o di più ampio respiro, in relazione con le altre entità territoriali, volte comunque alla valorizzazione delle specificità culturali e tecniche delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, nonché dare attuazione ai programmi di produzione artistica e di ricerca scientifica promossi dal direttore didattico-scientifico dell'istituto».

Su tale ordine del giorno il relatore ASCIUTTI si rimette al Governo.

Il sottosegretario GUERZONI, nell'invitare fin d'ora i presentatori degli emendamenti 1.100 e 1.104 (di contenuto analogo all'ordine del giorno) a ritirarli, dichiara di non poter accogliere formalmente l'atto di indirizzo, atteso che esso contiene disposizioni in contrasto con lo schema di regolamento attuativo della legge n. 508 già predisposto dal Ministero e attualmente all'esame del Consiglio di Stato. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo e a riaffrontare nuovamente la questione quando il predetto schema di regolamento sarà sottoposto all'esame parlamentare.

Il senatore ANDREOLLI accede all'invito del Sottosegretario e ritira l'ordine del giorno n. 1.

Anche i senatori NAVA e BISCARDI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.100 e 1.104.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il relatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 1.3 e 1.11 e rinuncia ad illustrare gli altri da lui presentati.

Il senatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 1.101, volto a modificare l'articolo 8 della legge n. 508 che nell'attuale stesura, derivante da una lunga e faticosa *navette* fra i due rami del Parlamento, risulta privo di effettiva portata normativa.

Su tale emendamento il relatore ASCIUTTI si rimette al Governo.

Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'1.101, in considerazione del fatto che esso dispone che le norme di attuazione si conformino ai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.102, 1.4, 1.103, 1.5, 1.6, 1.101 e 1.7, nonché l'articolo 1 come modificato. Accoglie altresì l'articolo 2, al quale non erano stati presentati emendamenti, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4959**Art. 1.****1.1**

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «fabbisogno finanziario» con le seguenti: «fabbisogno organico».

1.2

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sopprimere dal quarto periodo fino alla fine della lettera.

1.102

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Nei conservatori di musica e nell'accademia nazionale di danza è istituita la cattedra di "maestro accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza"».

1.3

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Nei conservatori di musica e nell'accademia nazionale di danza i posti di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore sono soppressi ed è istituita la cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza».

1.4ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.

1.103ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-quater con il seguente:

«6-quater. Gli accompagnatori al pianoforte inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i quali abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, assumono la titolarità delle cattedre di cui al comma 6-bis, previa valutazione di idoneità effettuata da una Commissione giudicatrice sulla base dei titoli artistici e professionali posseduti. Le cattedre sono istituite in numero pari agli accompagnatori giudicati idonei e il corrispondente numero di posti di "accompagnatore al pianoforte" e di "pianista accompagnatore" è soppresso. Agli accompagnatori giudicati non idonei inquadrati nei ruoli ad esaurimento sono confermati il posto precedentemente assegnato e le funzioni anteriormente svolte. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate con decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile 2001. Resta fermo quanto previsto dal predetto comma 6».

1.5ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in un capitolo di nuova istituzione dello» con la seguente: «nello».

1.6ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, dopo le parole: «le istituzioni di cui all'articolo 1» inserire le seguenti: «assumendo le competenze già attribuite in materia al Ministero della pubblica istruzione e».

1.101

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*d-bis*) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (*Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano*) 1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7."».

1.7ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge».

1.11ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Il personale docente assistente delle accademie transita dall'attuale livello stipendiale al livello stipendiale dei docenti titolari di cattedra. Al conseguente onere si provvede a carico dei fondi previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

1.100

NAVA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«*1-bis*. La gestione amministrativa degli istituti di cui al capo VI del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rientranti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è assicurata da un consiglio di amministrazione composto sulla base dei criteri indicati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7 della citata legge

n. 508 del 1999, e presieduto da un componente prescelto al di fuori dei membri appartenenti alle componenti didattiche, amministrative e studentesche degli istituti stessi. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'istituto, esercita le attribuzioni individuate dai regolamenti di cui al predetto articolo 2, comma 7, della legge n. 508 e promuove iniziative e raccordi, soprattutto con le entità del territorio, al fine di valorizzare le specificità culturali e tecniche delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, nonché di attuare programmi di produzione artistica e di ricerca scientifica promossi dal direttore e dal comitato didattico-scientifico dell'istituto».

1.104

BISCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La gestione amministrativa degli istituti di cui al capo VI del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rientranti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è assicurata da un consiglio di amministrazione composto sulla base dei criteri indicati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7 della citata legge n. 508 del 1999, e presieduto da un componente prescelto al di fuori dei membri appartenenti alle componenti didattiche, amministrative e studentesche degli istituti stessi. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'istituto, esercita le attribuzioni individuate dai regolamenti di cui al predetto articolo 2, comma 7, della legge n. 508 e promuove iniziative e raccordi, soprattutto con le entità del territorio, al fine di valorizzare le specificità culturali e tecniche delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, nonché di attuare programmi di produzione artistica e di ricerca scientifica promossi dal direttore e dal comitato didattico-scientifico dell'istituto».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

408^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Nocera.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SCIVOLETTO ricorda, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, che la Commissione ha convenuto ieri di armonizzare l'esame *in itinere* dell'A.S. 4947 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 in materia di interventi urgenti per la BSE, al quale sono stati presentati taluni emendamenti) con la circostanza della approvazione – poi intervenuta nella seduta di ieri del Consiglio dei ministri – di un nuovo decreto-legge vertente sulla emergenza BSE: a tale riguardo, nel precisare di non avere ancora acquisito copia di tale provvedimento, ribadisce la richiesta, già rivolta ieri al rappresentante del Governo, di ricevere con la massima tempestività il testo ufficiale, che si impegna a trasmettere ai componenti della Commissione.

Quanto agli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, ricorda che alcuni di questi risultano «superati» dall'andamento dei lavori parlamentari. In particolare, prende atto con rammarico che la 2^a Commissione nella seduta antimeridiana di mercoledì 7 febbraio ha concluso – ai fini dell'espressione del parere parlamentare su atti del Governo – l'esame (iniziato nella seduta notturna di martedì 6 febbraio) sullo schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e la trasformazione delle olive da tavola (n. 828), senza che la 9^a Commissione (che era stata chiamata ad esprimere in sede consultiva le proprie osservazioni su tale atto, in tempo utile affinché la Commissione di merito potesse esprimere il parere entro il termine assegnato dell'11 marzo), potesse formulare le proprie osservazioni. Nel precisare che tale atto era stato inserito all'ordine del giorno per

la corrente settimana, sottolinea che in tale sede la 9ª Commissione avrebbe potuto affrontare una tematica di rilievo per il mondo agricolo.

La Commissione prende atto.

SU ALCUNE QUESTIONI URGENTI INERENTI I CARBURANTI IN AGRICOLTURA, L'EMERGENZA BSE E LA ROTTAMAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sui problemi applicativi connessi al decreto del 24 febbraio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, in cui sono fissati i nuovi parametri di assegnazione dei carburanti agevolati per l'agricoltura. Al riguardo richiama i gravi problemi determinatisi per le regioni meridionali (in particolare in Campania ed in Sicilia) per la insufficienza quantitativa delle assegnazioni di carburante derivante dai parametri adottati (che hanno escluso il principio della applicazione differenziata in relazione alla diversità dei consumi medi): in particolare precisa che l'applicazione di tale decreto, stante le diverse caratteristiche delle imprese agricole meridionali, vede fortemente penalizzati tali agricoltori, per i quali le assegnazioni di carburanti a prezzo agevolato risultano ridotte anche del 40 per cento. Nel preannunciare di avere presentato una interrogazione a risposta urgente in Commissione su tale questione, invita il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché essa sia affrontata con estrema urgenza.

Il Presidente assicura che, non appena tale strumento ispettivo verrà assegnato alla Commissione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà programmarne la calendarizzazione. Al riguardo, nel convenire sulla gravità del problema sollevato, richiama la volontà del Parlamento di procedere all'abbattimento dell'accisa sul gasolio agricolo nonché di utilizzare, per tale finalità, eventuali risparmi derivanti dai nuovi calcoli da effettuare.

Il sottosegretario NOCERA, nel prendere atto della questione sollevata, si riserva ulteriori approfondimenti.

Il senatore CUSIMANO richiama l'attenzione sulla decisione assunta dal Comitato veterinario dell'Unione europea, che ha bloccato la vendita delle bistecche con l'osso in tutto il territorio dell'Unione europea, con alcune significative eccezioni relative in particolare a paesi, quali Inghilterra e Portogallo, che avevano fatto registrare una diffusione vastissima della BSE, con un elevato numero di capi infetti. Nel sottolineare di avere presentato, con il Gruppo di Alleanza Nazionale, una interrogazione urgente al riguardo, chiede quali interventi il Ministro delle politiche agricole abbia svolto per evitare l'assunzione di tale iniqua decisione.

Il senatore MURINEDDU richiama l'attenzione del rappresentante del Governo su una questione altrettanto urgente (da lui segnalata con una interrogazione urgente con risposta in Commissione), relativa alla decisione assunta dall'Assessore alla sanità della regione Sardegna che avrebbe sospeso i rimborsi per i capi affetti da *blue tongue*, a seguito del mancato trasferimento da parte del Governo centrale dei relativi fondi.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sulla decorrenza (che appare posticipata al 1° aprile del 2001) del divieto di vendita della bistecca con l'osso, chiedendo la *ratio* di tale decisione.

Il senatore PIATTI, nel condividere i rilievi del senatore Bettamio e del senatore Cusimano, osserva che, nell'affrontare i problemi posti dalla BSE, ci vuole omogeneità nella disciplina comunitaria e si pone la necessità di sostenere con forza le iniziative a favore del comparto. Segnala altresì l'esigenza che sia data tempestiva attuazione alla normativa, adottata con l'ultima legge finanziaria, in materia di rottamazione delle macchine agricole, attraverso la emanazione del relativo regolamento.

Il senatore ANTOLINI, richiamandosi all'intervento svolto nella seduta di ieri, segnala che, in assenza di interventi da parte della Prefettura, sarà costretto ad autorizzare l'interramento dei capi di bestiame morti in stalla.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha ricordato le competenze, assegnate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 1 all'esame della Commissione, al Commissario straordinario per la BSE, ha la parola il sottosegretario NOCERA, il quale, nel precisare di avere comunque fatto allertare le Prefetture sul problema sollevato, assicura che attiverà le ulteriori procedure di competenza, anche con riferimento a quanto ricordato dal Presidente. Garantisce inoltre che approfondirà le altre questioni sollevate e fornisce alcuni chiarimenti sulla decisione, dianzi citata, assunta dall'Unione europea circa il blocco della vendita della bistecca con l'osso.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

362^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Fabris.

La seduta inizia alle ore 14.40.

IN SEDE DELIBERANTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4 sottolineando come nella discussione di un disegno di legge di indubbio rilievo sia sostanzialmente assente l'azione di proposta del Governo che, di fronte alle numerose iniziative parlamentari in materia di turismo, risponde esclusivamente con interventi esterni miranti ad ottenere effetti di immagine. Ricorda, a tal proposito, l'esito della recente Conferenza nazionale del turismo e l'incontro organizzato nei giorni scorsi a Rimini dal Ministero delle politiche comunitarie.

A suo avviso, sarebbe invece necessario modificare il testo pervenuto dalla Camera per tener conto delle osservazioni e dei rilievi critici formulati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dalla Commissione par-

lamentare per le questioni regionali e, quanto agli aspetti finanziari, anche dalla Commissione bilancio. Sottolinea, infatti, che il disegno di legge approvato originariamente dal Senato aveva un contenuto diverso ed era più aderente alle esigenze che si sono manifestate. È indispensabile, peraltro, attuare misure che siano in grado di rilanciare il settore creando le condizioni per una crescita competitiva soprattutto nel Mezzogiorno. Cita, al riguardo, gli approfondimenti sulle problematiche territoriali svolte recentemente su iniziativa della provincia di Roma. Con un'interrogazione ha chiesto al Governo dati aggiornati sulla situazione dopo la conclusione del Giubileo, ma è ancora in attesa di una risposta. I dati in suo possesso indicano, comunque, come negli ultimi anni si sia registrato un peggioramento, in termini comparativi, dell'attività turistica italiana rispetto a quella di altri paesi europei, come è dimostrato dai migliori risultati raggiunti dalla Spagna. Sarebbe indispensabile, in particolare, una politica a favore dei giovani. Fa propri, inoltre, anche gli emendamenti 1.2 e 1.1 e auspica l'approvazione di tutte le proposte di modifica presentate sull'articolo 1.

Il relatore GAMBINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario FABRIS dichiara di condividere il parere formulato dal relatore. Osserva che l'andamento del settore turistico non è così negativo come indicato dal senatore Lauro: nel 2000 si è registrata una crescita dell'8 per cento, quantificabile nel 3 per cento se non si tiene conto dell'effetto del Giubileo. Ricorda poi che la Conferenza nazionale del turismo non è stata organizzata su iniziativa del Governo ma su richiesta delle categorie e che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha sollecitato l'approvazione del disegno di legge in discussione, cui il Governo ha contribuito pur rispettando gli esiti dell'ampio confronto parlamentare che si è realizzato nel corso della legislatura.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, l'emendamento 1.2 viene posto ai voti e respinto.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.3.

Il senatore LAURO dichiara il proprio voto favorevole, ribadendo che l'andamento del settore turistico, in termini comparativi, è negativo. Quanto alla Conferenza nazionale sul turismo, osserva che essa non avrebbe potuto essere convocata dal Governo dato che il Comitato cui era attribuita tale potestà era stato già sciolto. Sarebbero necessarie, peraltro, risorse finanziarie idonee ad affrontare efficacemente la situazione, ma le proposte avanzate dalla sua parte politica nel corso della sessione di bilancio sono state respinte.

L'emendamento 1.3 viene respinto.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 35 del Regolamento la richiesta di rimessione all'Assemblea. Pertanto, l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso il proprio rammarico per la decisione assunta dai Gruppi di opposizione di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, propone di acquisire alla sede referente le fasi della relazione e della discussione generale già svolte in sede deliberante.

Conviene la Commissione.

Il senatore CARPI ritiene che la rimessione all'Assemblea possa impedire l'approvazione definitiva del disegno di legge, considerati i tempi a disposizione e che, quindi, tale decisione possa recare grave danno all'intero settore turistico. Nel disegno di legge sono contenute, infatti, norme molto attese. È necessario che gli stessi operatori del settore sappiano che la responsabilità di tale rinvio è da attribuire a quelle forze politiche che aspirano a divenire maggioranza e a formare il Governo nella prossima legislatura.

Il sottosegretario FABRIS si associa a tali considerazioni, esprimendo il proprio rammarico e ricordando come l'approvazione del disegno di legge venga richiesta sia dalle regioni che dalle associazioni di categoria. Fa anche presente che, oltre agli stanziamenti previsti nel disegno di legge, sono previsti altri 100 miliardi a favore del turismo nella ripartizione del Fondo unico per la incentivazione alle imprese. Tali risorse sono finalizzate anche al cofinanziamento dei programmi regionali.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, sono posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.1 e 1.4.

L'articolo 1 viene approvato senza modifiche.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Fa suo ed illustra l'emendamento 2.4.

Il relatore GAMBINI illustra gli emendamenti 2.11 e 2.1 finalizzati, rispettivamente, a richiamare nel testo dell'articolo 2 la norma della legge n. 112 del 1998 già contenuta nel testo approvato in prima lettura e ad eliminare il carattere vincolante dei pareri parlamentari.

Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.3 e 2.2.

Con il parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 vengono respinti.

Il senatore LAURO si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.11, anche se sarebbe utile chiarire le ragioni per le quali il decreto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 non sia stato ancora emanato.

Gli emendamenti 2.11 e 2.1 sono posti ai voti ed approvati.

Con tali modifiche, è approvato l'articolo 2.

Il senatore LAURO dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario FABRIS ritiene superflua una disposizione che autorizza le regioni ad indire conferenze regionali sul turismo. È evidente che le regioni già possono assumere simili iniziative e non ha senso, anzi, obbligarle a farlo.

Il senatore LAURO prende atto di tale precisazione e ritira l'emendamento 3.1.

L'articolo 3 è approvato senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

L'emendamento 4.3 viene dichiarato decaduto.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 4.4, osservando che esso è finalizzato a rendere più chiara la normativa sulla multiproprietà e a prevedere un obbligo di fidejussione a garanzia della corretta esecuzione dei relativi contratti. È prevedibile che in tal modo si realizzerà anche un maggiore sviluppo del settore.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 4.1.

Il relatore GAMBINI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 ed invita al ritiro dell'emendamento 4.4, riservandosi di pronunciarsi su di esso in sede di esame in Assemblea.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 4.4.

L'emendamento 4.1 è posto ai voti e respinto,

L'articolo 4 è approvato senza modifiche.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 4.0.1, sottolineando l'esigenza di attribuire alle regioni le funzioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Sarebbe importante anche inserire una specifica disciplina dell'ICI.

Il relatore GAMBINI fa presente che è all'esame del Parlamento uno specifico disegno di legge in materia, ormai in via di approvazione. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 4.0.1.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 5.2, che viene posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Governo, ed è respinto.

L'emendamento 5.1 viene dichiarato inammissibile.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 5.0.1, ricordando che le disposizioni in materia di portualità turistica erano state già approvate dal Senato in prima lettura. Considera essenziale il loro reinserimento nel testo.

Il relatore GAMBINI ritiene che l'approvazione di tale emendamento renderebbe ancora più difficoltoso il prosieguo dell'esame. Invita, quindi, al suo ritiro.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 5.0.1 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/377 e abbinati-B/5/10

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

«Il Senato,

impegna il Governo ad affrontare in sede di Conferenza Stato-Regioni il problema della legislazione per la portualità turistica ispirandosi ai seguenti criteri:

1. ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, dopo l'entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici

è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. L'individuazione delle imprese e professioni che organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli *standard* minimi di qualità dei servizi medesimi è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi».

Il sottosegretario FABRIS precisa di non avere obiezioni sul contenuto di tale ordine del giorno.

Su richiesta del presentatore l'ordine del giorno viene posto in votazione ed approvato.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 5.0.2.

Viene quindi accolto l'articolo 6, su cui non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3. Fa suo ed illustra l'emendamento 7.1.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

È accolto senza modifiche l'articolo 7. È anche accolto senza modifiche l'articolo 8.

Il relatore GAMBINI illustra l'emendamento 9.1, precisando che esso si riferisce anche al comma 3 dell'articolo 11 ed è finalizzato ad adeguare il testo alle novità introdotte dalle nuove norme in materia di pubblica sicurezza, di recente approvazione.

Si esprime in senso favorevole il senatore LAURO.

Con il parere favorevole del Governo l'emendamento 9.1 è approvato. È anche approvato l'articolo 9 come modificato.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento aggiuntivo 9.0.1, precisando che sarebbe opportuno reinserire le disposizioni concernenti le attività di noleggio di autobus con conducente al fine di disciplinare un settore che non determina oneri per la finanza pubblica.

Il relatore GAMBINI invita al ritiro dell'emendamento e alla presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 9.0.1 e presenta il seguente ordine del giorno:

0/377 e abbinati-B/6/10

LAURO

«Il Senato,

impegna il Governo

a disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con conducente secondo i seguenti criteri:

a) l'attività di noleggio di autobus con conducente dovrà essere subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, all'impresa noleggiante da parte della regione in cui l'impresa ha la propria sede legale;

b) dovranno essere stabilite la durata della suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di rinnovo;

c) dovranno essere specificamente indicati i requisiti di professionalità patrimoniale che devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;

d) dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione sia indicato il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa;

e) dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale;

f) dovrà essere stabilito il regime sanzionatorio per l'esercizio delle suddette attività».

Su richiesta del presentatore l'ordine del giorno viene posto ai voti e approvato.

Viene accolto senza modificazioni l'articolo 10.

Il relatore GAMBINI illustra gli emendamenti 11.2 e 11.3, precisando che il primo si rende necessario per adeguare il testo alle norme contenute nella legge di semplificazione annuale. Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, fa presente che esso tiene conto di quanto previsto nello specifico disegno di legge sulle concessioni marittime in via di approvazione.

Il senatore LAURO dichiara il proprio avviso favorevole sugli emendamenti testé illustrati, osservando che essi erano stati presentati dalla sua parte politica nel corso della sessione di bilancio e non accolti.

Con il parere favorevole del Governo gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono approvati.

Con tali modifiche è approvato l'articolo 11.

Il relatore GAMBINI illustra l'emendamento 12.1, che modifica la copertura finanziaria tenendo conto della condizione posta dalla Commissione bilancio. Precisa che sull'emendamento la stessa Commissione bilancio si è pronunciata in senso favorevole.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 12.1 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore LAURO illustra, quindi, il seguente ordine del giorno:

0/377 e abbinati-B/1/10

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 377-B recante "Riforma della legge quadro sul turismo"

premessi che:

sarebbe utile far sviluppare la scuola alberghiera e valide università per il conseguimento di lauree brevi in Economia del turismo allo scopo di formare i quadri intermedi nel settore;

con i finanziamenti europei potrebbero nascere in scuola della durata di tre anni dopo la maturità, di cui sei mesi in patria e altrettanti all'estero per stages;

per la formazione dei vicedirettori di albergo e organizzatori di meetings,

impegna il Governo

ad istituire lauree brevi in Economia del turismo nelle regioni turistiche».

Il sottosegretario FABRIS si riserva di esprimere il proprio avviso dopo aver svolto alcuni approfondimenti.

Su richiesta del presentatore l'ordine del giorno è posto ai voti e approvato.

Il relatore GAMBINI illustra il seguente ordine del giorno:

0/377 e abbinati-B/2/10

IL RELATORE

«Il Senato,

premesso che

la lettera 1) del comma 4 dell'articolo 2 prevede che i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni siano stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 4

l'obiettivo è quello di garantire termini e condizioni idonee per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque invarianza di gettito allo Stato

le predette attività imprenditoriali necessitano di certezze sulla possibilità di rinnovo della concessione e di insistenza sulla concessione medesima, al fine di consentire la continuità della gestione e la possibilità di effettuare adeguati investimenti

il disegno di legge di iniziativa governativa "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", approvato dalla Camera e attualmente al Senato per l'approvazione definitiva, reca all'articolo 10 disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali

il predetto disegno di legge ribadisce che la durata minima delle concessioni è di sei anni e che deve essere garantito ai concessionari il diritto di insistenza

impegna il Governo

a far valere detta disposizione in sede di Conferenza Stato regioni, al momento della predisposizione del decreto contenente le linee guida».

Il senatore LAURO esprime avviso favorevole su tale ordine del giorno, ritenendo che sarebbe opportuno integrarlo con un'indicazione concernente il regime dell'ICI.

Su richiesta del presentatore e con il parere favorevole del Governo, l'ordine del giorno è posto ai voti e approvato.

Il relatore GAMBINI illustra il seguente ordine del giorno:

0/377 e abbinati-B/3/10

IL RELATORE

«Il Senato,

premessi che

l'articolo 6 stabilisce che, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, sia istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito fondo di cofinanziamento

i criteri e le modalità di ripartizione del 70 per cento delle risorse tra le regioni sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata

occorre garantire la massima efficacia dei finanziamenti e che tale efficacia dipende non solo dalla quantità delle risorse impegnate dallo Stato ma anche dalla coerenza della programmazione regionale con i principi e gli obiettivi stabiliti dalla legislazione nazionale e dalle linee guida

impegna il Governo

nella determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, a stabilire le priorità di assegnazione dei finanziamenti, secondo le seguenti direttive:

a) valutazione della quantità di risorse messe a disposizione da ogni regione per il cofinanziamento;

b) stato di attuazione e di recepimento nella legislazione regionale delle linee guida contenute nel decreto di cui all'articolo 2, comma 4».

Il senatore LAURO dichiara il proprio avviso contrario, rilevando la contraddittorietà delle indicazioni che sono contenute nell'ordine del giorno.

Il relatore GAMBINI precisa che esso è finalizzato a ottenere una corrispondenza tra impegni finanziari e progetti regionali.

Si associa il sottosegretario FABRIS.

Su richiesta del presentatore l'ordine del giorno è posto ai voti e approvato.

Il relatore illustra il seguente ordine del giorno:

0/377 e abbinati-B/4/10

IL RELATORE

«Il Senato

premesso che

l'articolo 7, comma 1 definisce come le imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica

in non poche realtà locali l'organizzazione della ricettività e dell'offerta turistica sull'arenile è caratterizzata dalla presenza di diverse tipologie di imprese la cui riconducibilità alla definizione di stabilimento balneare può apparire solo parziale

ciò potrebbe rappresentare una discriminazione verso una parte della categoria dei concessionari di demanio marittimo in diverse zone del Paese, la cui qualificazione di impresa turistica, è nei fatti certa anche se non totalmente coincidente con quella del tradizionale stabilimento balneare

impegna il Governo

in sede di definizione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, riguardo al punto b) che stabilisce l'individuazione delle tipologie turistiche operanti nel settore, a precisare che nella definizione di stabilimenti balneari sono considerate tutte le attività imprenditoriali svolte sull'arenile che concorrono alla formazione dell'offerta turistica».

Il senatore LAURO dichiara di condividere tale ordine del giorno.

Su richiesta del presentatore l'ordine del giorno è posto ai voti e approvato.

Il senatore LAURO dichiara di astenersi sul disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione conferisce, infine, mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

Art. 1.

1.2

WILDE

Al comma 1 sopprimere le parole: «dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

1.3

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica:

a) riconosce al turismo un ruolo strategico per l'economia e per l'occupazione del Paese. Inoltre si impegna a svolgere nell'ambito della U.E. un ruolo trainante per il riconoscimento e l'affermazione di una politica europea per il turismo;

b) favorisce e realizza le condizioni per una crescita competitiva dell'offerta turistica con particolare attenzione ai segmenti dell'offerta medesima;

c) tutela e valorizza le risorse umane, ambientali e culturali anche mediante la ristrutturazione o la creazione di grandi opere strutturali e infrastrutturali funzionali allo sviluppo del turismo;

d) promuove la ricerca e i sistemi informativi mediante anche la creazione e il potenziamento di un portale Italia con l'ausilio di una banca dati per l'informazione e l'assistenza in tempo reale ai fruitori del sistema Italia;

e) promuove il sistema Italia all'estero utilizzando tutte le risorse pubblico-private di promozione politica, finanziaria, commerciale, culturale e turistica, assicurando la modulazione delle presenze e delle iniziative nei vari paesi ai fini del sostegno dell'Italian Business Community all'estero e del potenziamento della proiezione estera dell'Italia nel contesto mondiale, con una promozione unitaria dell'immagine Italia mediante

strutture polifunzionali per il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei criteri di economicità e funzionalità;

f) promuove azioni per il sostegno ad una adeguata politica per i giovani, per gli anziani e per le categorie di cui alla legge 104».

1.1

WILDE

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e)-bis. Promuovere, al fine di un equilibrato sviluppo delle attività turistiche la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali, della cultura e delle tradizioni locali»

1.4

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 3.

Art. 2.

2.5

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 2.

2.6

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 4.

2.4

WILDE

Al comma 4, sostituire da: «Entro tre mesi», fino a: «professioni turistiche, stabilisce:» con: «La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori, stabilisce:».

2.11

IL RELATORE

Al comma 4, primo alinea, dopo la parola: «definisce», aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2.3

WILDE

Al comma 4, sopprimere da: «lo schema di decreto è trasmesso», fino a: «Commissioni parlamentari competenti».

2.1

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere la parola: «vincolante».

2.7

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 5.

2.2

WILDE

Al comma 5, alla lettera f), dopo: «nazionale», aggiungere: «o inter-regionale».

2.8

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 6.

2.9

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 7.

2.10

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 8.

Art. 3.**3.1**

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Le Regioni almeno una volta ogni due anni indicano una conferenza regionale organizzata dall'Assessorato al turismo d'intesa con la Consulta Regionale. Tra l'altro la Conferenza, oltre ad essere un momento di confronto con tutte le categorie interessate, svolge anche compiti di analisi e di indirizzo programmatico per l'attività turistica regionale. Gli atti della Conferenza Regionale vengono inviati alla Conferenza Stato-Regioni che, a seguito di verifica degli indirizzi generali compatibili con l'immagine dell'Italia, li invia al Parlamento.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 2».

Art. 4.**4.1**

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. La carta dei diritti del turista viene redatta, aggiornata ed integrata di ogni singola Regione con i criteri generali stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni, sentite le Associazioni di tutela del turista, del cittadino e del consumatore, nonché le organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, tenendo conto anche degli indirizzi generali della U.E.».

4.3

DE CAROLIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera *b*) del comma 1, al decreto legislativo 427 del 9 gennaio 1998, in attuazione della direttiva comunitaria 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera *d*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituita dalla seguente:

"*d*) 'bene immobile': un immobile, anche con destinazione alberghiera o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto;"

b) L'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – (*Obbligo di fidejussione*). - 1. Il venditore non avente la veste di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore"».

4.4

VEGAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera *b*) del comma 1, al decreto legislativo 427 del 9 gennaio 1998, in attuazione della direttiva comunitaria 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera *d*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituita dalla seguente:

"*d*) 'bene immobile': un immobile, anche con destinazione alberghiera o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto;"

b) L'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – (*Obbligo di fidejussione*). - 1. Il venditore non avente la veste di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore"».

4.0.1

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega per il conferimento alle regioni di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni funzioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e di realizzazione degli interventi a difesa e tutela degli arenili nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento allo Stato dei poteri di individuazione delle aree da destinare a finalità turistico-ricreative anche mediante una revisione periodica triennale dell'elenco di queste aree;

b) attribuzione alle regioni dei seguenti compiti:

1) determinazione del periodo di durata delle diverse tipologie di concessioni;

2) fissazione dei criteri e dell'entità dei canoni marittimi, lacuali e fluviali di concessione e loro equiparazione;

3) riscossione e gestione degli introiti dei canoni di concessione e loro finalizzazione alla realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione degli arenili, compresa la messa in opera di barriere frangiflutto;

c) riduzione, corrispondente all'ammontare degli introiti di concessione, degli stanziamenti statali destinati alle finalità di cui alla lettera b), numero 3, e comunque delle risorse complessivamente trasferite alle regioni.

Art. 5.

5.2

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – Le regioni, sentiti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private sul territorio, con propri provvedimenti definiscono o organizzano i sistemi turistici locali».

5.1

WILDE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto disposto dagli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale è data facoltà alle regioni di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco».

5.0.1

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Portualità turistica)*

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. L'individuazione delle imprese e professioni che organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli *standard* minimi di qualità dei servizi medesimi è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi.

5.0.2

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Ogni singola regione istituisce la Consulta regionale per il turismo composta da rappresentanti locali pubblici e privati, presieduta dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato. La Consulta provvede ad un coordinamento tecnico intersettoriale di tutte le attività che interessano il turismo ed esprime pareri sui progetti presentati; esprime parere tecnico

sulla programmazione turistica e sui risultati della stessa; inoltre svolge anche compiti di monitoraggio dell'offerta turistica regionale».

Art. 7.

7.1

WILDE

Al comma 1, dopo le parole: «stabilimenti balneari» aggiungere le altre: «stabilimenti termali e campeggi».

7.2

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 2.

7.3

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 10, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

All'articolo 11, comma 3, le parole: «articoli 86 e 99», sono sostituite dalle altre: «articolo 99».

E conseguentemente all'articolo 9, al comma 2, sopprimere il primo periodo.

9.0.1

LAURO, TRAVAGLIA, MUNGARI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Attività di noleggio degli autobus con conducente)

Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con conducente.

2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, dovranno essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attività di noleggio di autobus con conducente dovrà essere subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, all'impresa noleggiante da parte della regione in cui l'impresa ha la propria sede legale;

b) dovranno essere stabilite la durata della suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di rinnovo;

c) dovranno essere specificamente indicati i requisiti di professionalità e di capacità patrimoniale che devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;

d) dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione sia indicato il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa;

e) dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale;

f) dovrà essere definito il regime sanzionatorio per l'esercizio abusivo delle suddette attività.

Art. 11.**11.2**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

11.3

IL RELATORE

Al comma 9 dopo la parola: «applicazione», inserire le altre: «ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».

Art. 12.**12.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «lire 125 miliardi per l'anno 1999» e sostituire le parole: «e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001» con le altre: «di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003».

Al comma 2, sostituire la parola: «1999» ovunque ricorra, con l'altra: «2000», le parole: «1999-2001» con le altre: «2000-2002», le parole: «2000-2002» ovunque ricorrono, con le altre: «2001-2003» e la parola: «2000» con l'altra: «2001».

Al comma 3 sostituire la parola: «2003», con l'altra: «2004».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

378^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente il relatore Roberto Napoli aveva integrato la relazione introduttiva. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice BERNASCONI ritiene che l'audizione informale svolta dall'Ufficio di Presidenza lo scorso 31 gennaio abbia posto in luce come le associazioni rappresentative degli odontoiatri e dei medici dentisti non sembrano al momento capaci di elaborare una strategia per giungere ad una normativa giusta ed equilibrata, in quanto eccessivamente condizionate dagli interessi settoriali e contingenti dei vari gruppi di operatori che in essa si riconoscono; né vale in questo caso un criterio numerico di rappresentatività, laddove si consideri che la nuova normativa dovrà tenere conto soprattutto degli interessi dei cittadini e della armonizzazione con la disciplina degli altri Paesi dell'Unione europea.

A suo parere il testo approvato dalla Camera dei deputati è ben lontano da conseguire questi obiettivi, che erano invece soddisfacentemente assicurati dalla difficile mediazione che si era realizzata in Senato, e pertanto ritiene opportuna la proposta del relatore Napoli di tentare, attraverso una riassegnazione in sede deliberante, di intervenire sulle questioni più controverse.

Il senatore TOMASSINI concorda con le osservazioni del relatore e della senatrice Bernasconi circa il carattere certamente peggiorativo delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Non è la prima volta, del resto, che si deve constatare come l'altro ramo del Parlamento sia meno accurato del Senato nel ricercare soluzioni ottimali dal punto di vista della coerenza ordinamentale e della tutela degli interessi generali. L'audizione informale svolta dall'Ufficio di presidenza, che si è ben presto trasformata in un babelico conflitto fra le contrastanti posizioni assunte dalle varie associazioni e alle volte anche all'interno di queste, richiama una volta di più il Senato alla necessità di intervenire con equilibrio e razionalità su una materia che, è bene ricordarlo, investe non solo e non tanto problemi *de iure condendo*, quanto situazioni pregresse che hanno bisogno di essere sanate.

A suo parere comunque non è indispensabile il ricorso fin da ora alla sede deliberante, dal momento che la Commissione può ben impegnarsi a lavorare per la ricerca di un nuovo punto di equilibrio, riservandosi di decidere sulla base dei risultati ottenuti se chiedere un trasferimento di sede, magari alla redigente, per accelerare l'iter del provvedimento e consentire anche alla Camera dei deputati di esaminarlo per la votazione finale.

Il senatore BRUNI concorda con le osservazioni degli oratori che lo hanno preceduto circa il fatto che il testo approvato dalla Camera dei deputati abbia rappresentato un notevole peggioramento rispetto a quello licenziato da questo ramo del Parlamento.

In particolare egli si sofferma sulla norma introdotta dalla Camera dei deputati che consente la doppia iscrizione all'albo dei medici chirurghi e, contemporaneamente, al nuovo albo degli odontoiatri, per i medici che praticano l'odontostomatologia.

Si tratta di una soluzione che, oltre ad apparire profondamente illogica e ingiusta, contrasta con specifici indirizzi assunti dall'Unione europea.

Il senatore Bruni conclude osservando come il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento sembri in realtà diretto a consolidare le rendite di posizione di alcuni professionisti che esercitano contemporaneamente la medicina generale in regime di convenzione e l'odontoiatria, cosa che appare particolarmente grave a fronte dell'elevata disoccupazione giovanile medica.

La senatrice Carla CASTELLANI, nel concordare con le osservazioni svolte dagli oratori precedenti, invita la Commissione a ricercare la strada

per consentire di approvare le necessarie modifiche nei tempi più rapidi possibili, in modo da lasciare aperta la possibilità dell'approvazione definitiva di un testo che sia in grado di soddisfare con equilibrio tutti gli interessi in gioco.

Il senatore MANARA esprime la più viva perplessità circa la reale possibilità di approvare entro la fine della legislatura un disegno di legge che sia veramente giusto e razionale. Infatti, se le audizioni informali hanno testimoniato il permanere di atteggiamenti di chiusura corporativa da parte delle singole associazioni che rendono assai difficile la possibilità di instaurare un dialogo costruttivo nell'interesse dei cittadini utenti, d'altro canto le caratteristiche della *navette* che si è instaurata tra i due rami del Parlamento – e in particolare il fatto che le posizioni su alcuni punti cruciali sono antitetiche tra Camera e Senato e in entrambe le Assemblee approvate all'unanimità – giustificano una previsione negativa sulla possibilità che la Camera dei deputati approvi definitivamente eventuali proposte di modifica da parte del Senato; non ci si può nascondere del resto che il fatto di trovarsi ormai in una più o meno lunga vigilia preelettorale rende ancora più difficile l'instaurazione di un circuito virtuoso che porti al superamento di questa *impasse*.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Roberto NAPOLI replica ringraziando in primo luogo tutti gli oratori intervenuti che hanno sostanzialmente condiviso la sua analisi delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Va ricordato in particolare come queste riguardino il regime di doppia iscrizione – la sostituzione dell'esame previsto dall'articolo 4, nonché dal decreto legislativo n. 386 del 1998 – con un corso di formazione, nonché l'abrogazione della norma per il riconoscimento dei titoli di odontostomatologia ai fini dell'iscrizione all'albo rilasciati dall'Università di Fiume-Rijeka.

Gli interventi di tutti i colleghi hanno sottolineato l'impossibilità di approvare così com'è un testo che verrebbe oltretutto censurato in sede europea, e d'altra parte il senatore Manara ha giustamente segnalato il rischio che l'approvazione di nuove modifiche da parte del Senato continui a non essere recepita dall'altro ramo del Parlamento, il che rappresenterebbe uno scenario francamente non molto dignitoso.

A suo parere perciò il Presidente della Commissione dovrebbe avviare informalmente dei contatti per verificare la reale possibilità che eventuali proposte di modifica approvate da questo ramo del Parlamento possano essere accettate dalla Camera dei deputati, in caso contrario sarà evidente che l'intera questione ha bisogno di una ulteriore riflessione e di un ulteriore confronto che non possono essere svolti in questo scorcio di legislatura.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, nel concordare in gran parte con le osservazioni svolte in discussione generale, rivela in particolare che in sede di Commissione europea è stato già espresso parere negativo alla formulazione del comma 6 dell'articolo 3 proposta dalla Camera dei deputati, che sostituisce con un corso di formazione l'esame previsto dal decreto legislativo n. 386 del 1998 per consentire l'iscrizione all'albo degli odontoiatri dei laureati in medicina iscritti tra il 1980-81 e il 1984-84.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di martedì 13 febbraio 2001.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

495^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 9,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI risponde all'interrogazione 3-04242, presentata dal senatore Lauro e concernente i rischi per la popolazione di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia, derivanti dall'installazione di una cabina di trasformazione dell'ENEL nei pressi di una scuola media. La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ha formato oggetto di un approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro i quali hanno predisposto un documento congiunto; da tale documento emerge una possibile associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, anche se il nesso di causalità non è ancora dimostrato. Il contenimento delle esposizioni appare pertanto prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti destinati all'infanzia.

Per quanto riguarda invece i campi elettromagnetici ad alta frequenza, il documento tecnico congiunto sottolinea la difficoltà di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine, a causa dell'esiguo numero di ricerche ed indagini svolte.

Al momento, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998; un disegno di legge qua-

dro in materia è stato inoltre approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, ed è quindi nuovamente all'esame della Camera. Tale ultimo provvedimento si ispira al principio di precauzione e prevede l'emanazione di alcuni decreti concernenti valori massimi dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nonché le modalità di ulteriore riduzione dell'esposizione mediante l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità.

Per quanto riguarda l'installazione di una cabina primaria di trasformazione dell'ENEL nel territorio di Lacco Ameno, il relativo nulla osta per la costruzione dell'impianto era stato rilasciato nel dicembre 1996. Il 5 aprile 2000, a seguito di espressa richiesta del sindaco di Lacco Ameno, i servizi competenti dell'ASL NA/2 hanno effettuato un sopralluogo, constatando che i lavori per la messa in opera dei cavi erano terminati ed era stato ripristinato lo stato dei luoghi. Il 29 giugno 2000 il sindaco di Lacco Ameno ha quindi richiesto la misurazione dei campi elettromagnetici della zona; il relativo sopralluogo è stato effettuato il successivo 10 ottobre ed a seguito di esso è stata presa in considerazione l'opportunità di una nuova richiesta di misurazione dei campi elettromagnetici. Peraltro, fino al 22 novembre 2000 la cabina di trasformazione in questione non risultava ancora attivata.

Il senatore LAURO, nel ringraziare il presidente Giovanelli ed il sottosegretario Fumagalli Carulli per la disponibilità mostrata nel rendere possibile lo svolgimento dell'interrogazione da lui presentata, si dichiara peraltro assolutamente insoddisfatto della risposta fornita, sottolineando il comportamento omissivo del Governo, della regione Campania e della ASL competente. Difatti, ai cittadini non è stata ancora fornita una risposta chiara in merito alla compatibilità della cabina di trasformazione in questione con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana. Si pensi al riguardo che a Palermo si è registrata la morte di un bambino a causa dell'esposizione a un campo elettrico molto inferiore a quello derivante dalla presenza nel Comune di Lacco Ameno della cabina di trasformazione citata.

Il Governo, pertanto, dovrebbe dare puntuale applicazione all'ordine del giorno accolto il 10 febbraio 1998 che lo impegnava a procedere in modo da salvaguardare la salute dei cittadini, in particolar modo se minori, evitando che venissero collocate strutture potenzialmente pericolose nei pressi delle scuole. Sul punto, sarebbe stato quanto meno opportuno dare risposta anche alle altre interrogazioni presentate.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro della sanità, Umberto Veronesi.

La seduta inizia alle ore 13,5.

AUDIZIONE

Audizione del ministro della sanità, Umberto Veronesi, sul tema: «Attuazione della riforma sanitaria e ruolo delle regioni»

(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Svolge quindi un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro Umberto VERONESI svolge un'ampia e articolata relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il Presidente Mario PEPE, il senatore Salvatore LAURO (FI), il deputato Eugenio DUCA (DS-U), i senatori Tarcisio ANDREOLLI (PPI), Vittorio PAROLA (DS), Giorgio SARTO (Verdi) e Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA).

Risponde, quindi, il Ministro Umberto VERONESI, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea:

Audizione di una rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, chiede formalmente che sia stigmatizzata la scelta della televisione di Stato che, sulla linea del quotidiano turpiloquio proprio di alcune trasmissioni, ha iersera trasmesso un programma contenente frasi, circostanze e riferimenti di estrema scorrettezza e gravità. Si riferisce alla trasmissione «Satyricon», ed alle interpretazioni del comico Luttazzi, in rapporto alle quali sollecita un autorevole intervento della Commissione e del suo Presidente.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, fa presente di avere già rilasciato pubbliche dichiarazioni in proposito, critiche nei confronti della RAI. Inoltre, è da poco giunta la notizia della sospensione della trasmissione «Satyricon».

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dà conto di una segnalazione del senatore Falomi, riferita alle trasmissioni di «Uno mattina» dedicate alla vicenda della «mucca pazza», nelle quali non sono mai stati invitati i rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori (CIA).

Comunica altresì che nella riunione di martedì 6 febbraio scorso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di programmare un ulteriore ciclo di Tribune politiche tematiche nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della delibera approvata dalla Commissione il 5 ottobre 2000. Tale ciclo si aggiungerà quindi a quello conclusosi nel dicembre scorso.

In considerazione dell'opportunità di concludere il nuovo ciclo di Tribune prima dello scioglimento delle Camere, e di conferire agilità alle relative trasmissioni, che rientrano nel genere della comunicazione politica, l'Ufficio di presidenza ha convenuto altresì di prevedere, rispetto al ciclo precedente, alcune variazioni: esse sono desumibili dal calendario della nuova programmazione, che è a disposizione dei colleghi. Ovviamente, la validità di tali variazioni è limitata al periodo di attuazione del calendario stesso.

Se non vi saranno obiezioni, ritiene che così possa restare stabilito.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), intervenendo sulle comunicazioni del Presidente, rileva che il calendario delle Tribune evidenzia che il gruppo Misto beneficerà in tale programmazione di una sola presenza, nonostante che il precedente ciclo di Tribune, conformemente a quanto prevedono le delibere approvate dalla Commissione plenaria nel giugno e nell'ottobre scorso, riservasse uno spazio distinto al gruppo Misto della Camera, ed uno al gruppo Misto del Senato. In considerazione delle ragioni ora esposte dal Presidente, non ritiene di dover chiedere la modificazione del calendario ora predisposto, ma sottolinea la necessità che la validità di tali variazioni resti effettivamente e tassativamente limitata all'attuazione di tale calendario.

(Così rimane stabilito)

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi)

(Seguito dell'esame della proposta di parere, e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2001.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva iniziato l'esame della proposta di parere in titolo, predisposta dal relatore: ad essa risultavano riferite alcune proposte di modifica, sulle quali il relatore si era già espresso. Dopo il rin-

vio del seguito dell'esame è stata disposta la riapertura del termine per proporre modifiche, e sono stati presentati due ulteriori emendamenti, nessuno dei quali si configura come proposta di parere alternativo. Tutti gli emendamenti saranno pubblicati in allegato ai resoconti di seduta.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN), in assenza del presentatore, fa propri gli emendamenti nn. 6 e 7.

Il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, ricorda che la preannunciata riformulazione dell'emendamento n. 2 non sembra dover essere accolta dai gruppi dell'opposizione. Conseguentemente, il proprio parere sugli emendamenti presentati è contrario per quanto concerne gli emendamenti nn. 1, 2, e gli identici emendamenti 3 e 7; è favorevole, per quanto concerne gli emendamenti nn. 4 e 5. Quanto all'emendamento n. 6, non lo condivide nell'attuale formulazione, in quanto esso si sostituisce ad un passo della sua proposta di parere, e fa venir meno una cautela che egli ritiene indispensabile. Lo spirito della legge n. 249/97, infatti, è inequivocabilmente quello di rendere la rinuncia alle risorse pubblicitarie su una rete RAI contemporanea alla dismissione di una rete Mediaset dalla programmazione attuata con le tecnologie tradizionali: nella lettera della legge, questa scelta è però espressa in termini non del tutto chiari, e la clausola da lui proposta con la bozza di parere in esame intende proprio sciogliere tale nodo, confermando la necessità di realizzare un vero e proprio «disarmo bilanciato» tra l'emittenza pubblica e quella privata.

Egli rivedrebbe tuttavia il proprio parere contrario, qualora l'emendamento n. 6 fosse considerato, anziché sostitutivo della clausola da lui predisposta, aggiuntivo al testo cui è riferito, e fosse sottoposto ad alcune riformulazioni, consistenti nella soppressione delle parole da «con l'obiettivo di non rischiare» sino alla fine dell'emendamento.

Dopo che il senatore Salvatore RAGNO (AN) ha convenuto con le modifiche proposte dal relatore in riferimento all'emendamento n. 6, il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) sottolinea la singolarità di un testo, che dovrebbe essere approvato dalla Commissione parlamentare, il quale inviterebbe l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a suggerire al Parlamento stesso alcune modifiche legislative.

Il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, ritiene in proposito che le parole «suggerire al Parlamento» possano essere sostituite con le parole «segnalare al Governo», le quali sono del resto più aderenti al riferimento normativo citato nello stesso emendamento. Con tali modifiche, egli esprimerebbe parere favorevole all'emendamento n. 6.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che le necessità di un adeguamento legislativo dell'intero *corpus* normativo riferito alla materia, ed in particolare della legge n. 249/97 è dimostrato anche dalla proposta di modifica che è stata ieri avanzata dal principale gruppo della

maggioranza che sostiene il Governo, in sede di conversione del decreto-legge in materia di emittenza, in riferimento al caso Seat-Telemontecarlo.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) non condivide le proposte di modifica dell'emendamento n. 6, ora suggerite: in particolare, ritiene che dell'emendamento debba essere mantenuto il carattere sostitutivo, anziché aggiuntivo.

Dopo che il senatore Salvatore RAGNO (AN) ha ritenuto invece accettabili le proposte di modificazione suggerite dal relatore in riferimento all'emendamento n. 6, il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP), parlando a nome del proprio gruppo, chiede la votazione qualificata degli emendamenti che stanno per essere esaminati dalla Commissione, in riferimento all'eventuale mancanza del numero legale.

Il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, parlando per un richiamo al regolamento, chiede di conoscere se il gruppo della Lega Nord, a nome del quale il senatore Peruzzotti ha formulato la richiesta di votazione qualificata, abbia provveduto a formalizzare per iscritto tale richiesta, come è necessario in base alla prassi vigente.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, non dubita della circostanza che la richiesta del senatore Peruzzotti corrisponda all'effettiva intenzione del suo gruppo, ma non può esimersi dal rilevare che la prassi dell'Assemblea prevede che la richiesta di votazione qualificata sia formulata personalmente dal Presidente di un gruppo, ovvero da altro componente di quel gruppo munito di delega scritta. Non ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP) contesta la decisione del Presidente di non dar corso alla votazione qualificata, che risulta differente dalla soluzione adottata, in analoghe circostanze, nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), nell'associarsi alla richiesta di deliberazione qualificata, ritiene che il non dar corso a tale richiesta, ora proposta da due gruppi dell'opposizione, costituisca una obiettiva forzatura: in Commissione, ciascun componente è in grado di rappresentare il proprio gruppo, e spetterebbe eventualmente al capogruppo l'onore di precisare la difformità delle posizioni manifestate da quelle ufficiali del gruppo stesso.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) non comprende quali siano le ragioni sostanziali per le quali l'emendamento proposto, con le riformulazioni suggerite dal relatore, non sia condiviso dai gruppi di Forza Italia e della Lega Nord. Quanto al merito della questione sollevata conferma, anche in riferimento alla propria esperienza di Presidente di gruppo, la circostanza che, in Assemblea, la facoltà di richiedere una votazione qualificata è rimessa al solo capogruppo, ovvero ad altro compo-

nente che sia stato da questi delegato in via permanente. I dubbi avanzati oggi da alcuni colleghi sono presumibilmente dovuti alle difformità regolamentari e di prassi sussistenti tra il Regolamento della Camera, che trova applicazione nel caso specifico, e quello del Senato.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ribadisce di non dubitare della circostanza che la posizione oggi espressa dai senatori Baldini e Peruzzotti corrisponda effettivamente alla posizione dei rispettivi gruppi: in presenza della formale contestazione che è stata sollevata, tuttavia, egli non può non tenere conto della prassi alla quale ha fatto prima riferimento. Il regolamento della Camera prevede inoltre espressamente, all'articolo 46, comma 6, che la richiesta di votazione qualificata sia firmata.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) preannuncia che abbandonerà la seduta.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP) abbandonerà anch'egli la seduta, dopo aver fatto presente la incongruità della decisione di precludergli una richiesta di votazione qualificata su emendamenti da egli stesso presentati e sottoscritti.

(I senatori Baldini e Peruzzotti si allontanano).

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti nn. 3 e 7, sui quali il relatore aveva espresso parere contrario, ed accoglie l'emendamento n. 6, come modificata dalle riformulazioni proposte dal relatore.

Dopo che il senatore Salvatore RAGNO (AN) ha fatto propri, in assenza dei presentatori, gli emendamenti nn. 1, 2, 4 e 5, la Commissione respinge gli emendamenti nn. 1 e 2, e accoglie gli emendamenti nn. 4 e 5. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, approva inoltre la proposta di parere nel suo complesso, come modificata dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni arretrate, autorizzando il Presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO 1

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE SUL PIANO PER LA NUOVA RAITRE****1**

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, con particolare attenzione», fino alla fine del periodo.

2

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2, sostituire la frase da: «con particolare attenzione», fino alla fine del periodo con la seguente: «con particolare attenzione alla cultura, storia e lingua locale».

3

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 1, sopprimere il secondo periodo.

4

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2, ultimo paragrafo, sopprimere la parola: «sostanzialmente».

5

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al punto 2, ultimo paragrafo, sopprimere, in fine, le parole: «su aree più ristrette».

6

BUTTI

Sostituire il secondo periodo del punto 1, con il seguente: «Alla luce del mutato contesto tecnologico e della attuale mancanza di una disciplina organica sulle risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio pubblico, si ritiene opportuno invitare l’Autorità a considerare tali radicali cambiamenti di scenario e di suggerire al Parlamento, alla luce dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1 della stessa legge n. 249 del 1997, i necessari possibili interventi normativi che adeguino tali norme a tale mutato contesto con l’obiettivo di non rischiare, con l’applicazione di queste stesse norme, il determinarsi di effetti negativi e privi di efficacia, al fine di una competitività del sistema nazionale della comunicazione e della presenza del servizio pubblico».

7

BUTTI

Al punto 1, sopprimere il secondo periodo.

ALLEGATO 2

**Parere sul Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi del comma 9,
articolo 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Testo approvato dalla Commissione)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

preso atto del progetto «Nuova Rai Tre» presentato dalla concessionaria pubblica in adempimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in vista della trasformazione di una rete RAI in «una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie»;

valutate le conseguenze economiche ed editoriali derivanti dalla realizzazione del piano suddetto in rapporto alle possibili e diverse modalità attuative;

esprime sul progetto di «Nuova Rai Tre»

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) dal punto di vista economico il passaggio, perseguito dalla legge n. 249 del 1997, ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità.

A questo fine è preliminare e necessaria l'esatta coincidenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997, relativo all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 del suddetto articolo, e del termine entro cui dovrà essere istituita l'emittente di cui al comma 9.

Alla luce del mutato contesto e della attuale mancanza di una disciplina organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio radiotelevisivo pubblico, è opportuno invitare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a considerare tali radicali cambiamenti di scenario, ed a segnalare al Governo, in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1) della stessa legge n. 249 del 1997, i necessari possibili interventi normativi che adeguino tali norme a tale mutato contesto.

2) Per quanto riguarda il profilo editoriale, i contenuti ed i linguaggi della missione della Nuova Rai Tre devono rispondere ai processi di sviluppo sociale, culturale e civile dello Stato e delle Regioni italiane, con particolare attenzione alle tematiche della convivenza etnica e religiosa con le minoranze d'immigrazione.

La Terza Rete del servizio radio televisivo pubblico deve, inoltre, essere aperta all'innovazione tecnologica della convergenza multimediale, indispensabile per rappresentare la ricchezza della società dell'informazione e i progetti territoriali in campo economico, civile e della qualità della vita per le giovani generazioni. Questa integrazione è indispensabile per non rendere marginale la Terza Rete rispetto alle nuove forme di competizione di mercato prevedibili per le altre reti del servizio pubblico.

Lo sviluppo della programmazione della Nuova Rai Tre, finanziata dal canone, deve, altresì, integrare e non sostituire il livello di servizio realizzato dalle emittenti locali. A questo riguardo le aree di diffusione, come ipotizzate dal piano di Nuova Rai Tre, potranno sviluppare la dimensione sovraregionale, ma insieme garantire una piena valorizzazione e un rapporto integrato e non limitativo della diffusione capillare da parte delle emittenti locali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, apre i lavori della Commissione avvertendo che, in questa fase iniziale essi avranno luogo in forma segreta.

(La Commissione precede in seduta segreta).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di iniziare la seduta pubblica avvertendo che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Piero Luigi Vigna, Procuratore Nazionale Antimafia e del dottor Antonio Laudati, Sostituto procuratore nazionale Antimafia

Dopo una introduzione al tema da parte del deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, il Procuratore nazionale Antimafia, dottor Piero Luigi VIGNA, svolge una relazione in merito all'attività svolta dal suo Ufficio in materia di contrasto al fenomeno del contrabbando.

Intervengono per porre quesiti i deputati Nicola VENDOLA (Misto RC-PRO), Filippo MANCUSO (FI), Angela NAPOLI (AN) e Mario BOR-

GHEZIO (LNP) nonché i senatori Mario GRECO (FI), Euprepio CURTO (AN), Emiddio NOVI (FI) e Michele FIGURELLI (DS).

Il dottor Piero Luigi VIGNA e il dottor Antonio LAUDATI replicano alle domande poste dai Commissari.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, ringrazia gli auditi per le loro relazioni rinviando il seguito della seduta ad altra data.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Deliberazione in materia di desegretazione e declassificazione di atti su proposta del Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati (relatore: senatore Franco Asciutti).

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola per l'illustrazione della proposta in titolo.

Franco ASCIUTTI, *relatore*, dopo aver riferito sui sopralluoghi e sugli incontri avuti dalla Commissione nelle varie realtà locali, precisa che il documento in esame tiene conto anche delle notizie contenute in altri documenti approvati dalla Commissione in materia di amianto, di rifiuti solidi urbani, ospedalieri ed industriali, nonché di gestione dei rifiuti radioattivi e di incentivi alle aziende.

Ritiene che i rifiuti speciali industriali, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, costituiscano il vero problema emergenziale nazionale, senza con ciò minimizzare l'importanza delle realtà connesse ai rifiuti solidi urbani, che riguardano in particolare alcune regioni meridionali ed insulari.

Fatto riferimento al convegno organizzato a Milano dalla Commissione nel giugno 2000 in ordine al sistema industriale per la gestione dei rifiuti, osserva che deve essere percorsa la strada delle 5 R, cioè riduzione all'origine della quantità dei rifiuti, riuso degli oggetti, recupero dei materiali, loro riciclo, nonché recupero dell'energia: deve sottolineare che, a circa quattro anni dall'emanazione del «decreto Ronchi», i risultati finora prodotti non sono incoraggianti e mostrano un «sistema Italia» che stenta a decollare e corre a diverse velocità nel nord, nel centro e nel sud, con un *deficit* impiantistico, per lo smaltimento e per le bonifiche, assai preoccupante.

Rileva in seguito che sono numerose e gravi le deviazioni da un sistema corretto di gestione, che producono gravi danni ambientali, a volte irreversibili; la Commissione ha potuto prendere coscienza di tale situazione, anche facendo un raffronto con alcuni Paesi del nord Europa, visitati nel settembre scorso.

Nel documento in esame vengono forniti dati, informazioni e confronti tra la realtà italiana e quella di altri Paesi: le ragioni del *gap* tecnologico possono essere rinvenute nel fatto che è stato privilegiato lo smaltimento a perdere, piuttosto che il riciclo, il recupero e le innovazioni tecnologiche. Deve poi ricordarsi che la ritardata emanazione delle norme tecniche attuative del «decreto Ronchi» ha aggravato la situazione.

A partire dagli anni ottanta, il sistema di smaltimento in Italia ha mostrato forti carenze e lacune, alimentando le attività ed i traffici illegali – assai lucrosi – della malavita organizzata: oltre il trenta per cento dei rifiuti speciali industriali è fuori controllo e non si conosce il destino finale di almeno 35 milioni di tonnellate. Inoltre, a fronte di 15 mila miliardi di «fatturato in nero», si riscontra un'evasione fiscale di almeno 2 mila miliardi da parte della criminalità organizzata.

Osserva che, nel periodo 1980-1990, vi è stato un forte rallentamento nel settore della termodistruzione: la paura per gli inceneritori di prima generazione, non più giustificata, ha fatto perdere all'Italia la possibilità di innovare nel campo tecnologico della ricerca e dello sviluppo, con una perdita di competitività nel momento in cui in altri Paesi si sviluppavano tecnologie di combustione e di abbattimento delle emissioni in grado di garantire i limiti imposti dalle direttive comunitarie, e nel contempo si percorreva la strada del recupero e del riciclo, a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dal recupero dei rifiuti industriali. Quindi, in Italia, il ricorso alla discarica rimane, per circa l'87 per cento, la via di smaltimento preferita, e la termodistruzione è ferma al 6,6 per cento, mentre negli altri Paesi europei si raggiunge il 30 per cento.

Svolte alcune osservazioni critiche sui controlli effettuati dalle agenzie regionali di prevenzione dell'ambiente, rileva che il sistema delle filiere non è ancora decollato, non essendosi attivato un mercato del recupero dei materiali e non avendo avuto successo il ricorso alle procedure semplificate; in verità alcune filiere, come la plastica, non sembrano economicamente appetibili per il riciclo.

Al fine di superare le diffidenze e gli ostacoli posti dalle popolazioni, occorre tarare nuovamente il sistema delle informazioni e le tecniche della comunicazione, nonché spingere verso una sensibilizzazione ed un'educazione ecologica nelle scuole.

Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche tecniche dell'impianto di trattamento della Ekokem presso Helsinki e della miniera esaurita di Teuthschenthal presso Lipsia, segnala le iniziative rivelatesi finora positive riguardo al trattamento dei rifiuti ed alla termodistruzione; si sofferma altresì sul ruolo degli enti di ricerca, come ENEA e CNR, nonché sulle tecnologie di bonifica.

Precisa poi le caratteristiche dei grandi siti contaminati, quali Porto Marghera, Priolo, Gela, Brindisi ed Acna di Cengio, cui devono aggiungersi quelli derivanti dai censimenti regionali, ancora incompleti, e quelli, assai diffusi sul territorio, derivanti dalla dismissione dei serbatoi interrati per la distribuzione e la vendita di carburanti.

Deve quindi sottolineare che il «sistema Italia» è in forte ritardo nello smaltimento e nell'impiantistica, con forti dipendenze dalle tecnologie straniere, anche se cominciano ad intravedersi iniziative di privati e di enti di ricerca: è però necessario nel settore un forte incentivo da parte dello Stato, se non altro per accelerare i tempi di crescita delle aziende e per rendere il sistema autosufficiente. È poi necessario promuovere la ricerca nel settore della *bioremediation*.

Dovrà essere anche promossa la formazione di operatori e professionisti in materia, sia nel settore pubblico che in quello privato; si nota infatti, soprattutto negli uffici tecnici regionali e comunali, una notevole carenza di professionalità. Devono quindi essere incrementate le conoscenze di base di idrogeologia e geologia del territorio, chimismo delle inertizzazioni e chimismo dei contaminanti nel suolo e nelle falde, valutazione dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, migliori tecnologie disponibili a costi praticabili, valutazioni di impatto ambientale delle aree di stoccaggio e degli impianti di smaltimento. È anche opportuno promuovere corsi di laurea specifici, mirati alla problematica delle bonifiche e della messa in sicurezza, incentivando il ricorso alla certificazione ambientale ed alla dichiarazione di ultimata bonifica per i siti destinati ad usi alternativi, specie nelle periferie urbane.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore ed avverte che la bozza del documento sarà disponibile nei prossimi giorni.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria (relatore: senatore Giovanni Iuliano).

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola.

Giovanni IULIANO, *relatore*, essendo necessario tener conto di dati pervenuti nei giorni scorsi, ritiene che la bozza del documento potrà essere

disponibile all'inizio della prossima settimana, per dar modo ai commissari di poter svolgere gli interventi di carattere generale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 14 febbraio 2001, alle ore 13,30, per proseguire l'esame della proposta di documento sulle tecnologie, di cui è relatore il senatore Ascutti, e della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria, di cui è relatore il senatore Iuliano; nella stessa seduta inizierà anche l'esame della proposta di relazione sulla Sardegna, di cui è relatore il deputato Gerardini.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

220^a seduta

Presidenza del Presidente

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(4959) BISCARDI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»*

(Parere su ulteriori emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore PASTORE, illustrato il contenuto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo osservando, con riferimento all'emendamento 1.103, che l'intervento legislativo proposto si dovrebbe limitare ad istituire la figura professionale del maestro accompagnatore rinviando, per quanto riguarda la relativa disciplina, a quanto previsto dalla legge n. 508 del 1999.

Conviene la Sottocommissione.

(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce, in sostituzione del relatore designato, il senatore LUBRANO DI RICCO che propone la formulazione di un parere non ostativo sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Concorda la Sottocommissione.

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI illustra gli emendamenti e propone la formulazione di un parere non ostativo, rilevando la evidente incoerenza dell'emendamento 11.3 con quanto previsto nella lettera *l*), comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

313^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 13,25.

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore Caddeo, fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge-quadro in materia di turismo. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'emendamento 7.3 possa comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo avere espresso parere contrario sull'emendamento richiamato dal relatore, fa presente, in riferimento all'emendamento di copertura 12.1, proposto dal relatore presso la Commissione di merito, che ad avviso del Tesoro non sussistono sul fondo speciale di parte capitale disponibilità da destinare alla copertura dell'autorizzazione di spesa aggiuntiva in esso prevista.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 7.3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 13,30.

